

TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1.1. Norme generali di tutela

1. Sull'intero territorio del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, suddiviso, sulla base delle classificazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in Riserve naturali, Aree attrezzate e Zone di salvaguardia, si applicano le norme di tutela previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ogni trasformazione urbanistica prevista e consentita dal presente Piano, soggetta a concessione od autorizzazione, è subordinata al preventivo parere dell'Ente di gestione.

Art. 1.2. Efficacia e campo d'applicazione

1. Il presente Piano di area, formato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, costituisce strumento di specificazione della pianificazione territoriale regionale. Esso costituisce Piano per il Parco di cui al comma 1 dell'articolo 25 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed esplica la sua efficacia anche ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1497, della Legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
2. Il campo d'applicazione è costituito dal territorio del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po istituito con la legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1.3. Contenuti ed elaborati

1. Oggetti del Piano, ai sensi della LR 56/77 e succ. mod. (art. 5) nonchè della L.R. 22-3-90 n. 12 e della L.R. 20/89 (artt. 3 e 5) sono:
 - a) caratterizzazione e valutazione delle risorse naturali, storiche e culturali e delle condizioni ambientali dei territori interessati;
 - b) individuazione delle parti di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale e delle aree di interesse paesaggistico e turistico, con la definizione dei relativi vincoli di salvaguardia, delle destinazioni d'uso appropriate e degli interventi proponibili;
 - c) definizione dei sistemi infrastrutturali, delle reti di servizi e di attrezzature, degli impianti d'interesse regionale, dei sistemi di fruizione

- turistica, ricreativa e sportiva, per quanto interessa la fascia fluviale;
- d) disciplina degli insediamenti attinenti la fascia fluviale;
 - e) criteri, indirizzi e prescrizioni da osservare nei piani e programmi di settore e nei piani e nei progetti per quanto attiene la fascia fluviale;
 - f) delimitazione degli ambiti interessati dagli ambiti di integrazione operativa o dalle schede progettuali;
 - g) definizione dei criteri per la formazione degli studi di verifica di compatibilità ambientale relativi ai piani o progetti settoriali o locali.
2. Tali contenuti sono espressi nei seguenti elaborati:
 - 1) la Relazione, contenente l'illustrazione delle ragioni, degli obiettivi, delle scelte strategiche e dei criteri di progetto, con riferimento alle analisi svolte;
 - 2) le Tavole di progetto, nelle scale 1/100.000, 1/25.000, 1/10.000 contenenti la specificazione delle scelte relative ai contenuti di cui sopra, con riferimento allo stato di fatto;
 - 3) le Norme d'attuazione.
 3. In caso di contrasto interpretativo tra gli elaborati di cui al comma precedente, prevalgono le indicazioni espresse dalle Norme di attuazione e dagli schemi grafici illustrativi in scala 1/10.000 e, in subordine, quelle espresse dalle Tavole di progetto in scala 1/25000.

Art. 1.4. Finalità ed obiettivi

1. Le finalità generali che il Piano persegue sono la tutela e la valorizzazione ambientale, ecologica e paesaggistica, la qualificazione in tal senso dell'attività agricola, la promozione e il miglioramento dell'utilizzazione culturale, ricreativa e sportiva del fiume, delle sue sponde e dei territori limitrofi di particolare interesse a questi fini; nonchè, in relazione a tali scopi, la razionalizzazione dello sfruttamento economico delle risorse e il miglioramento della qualità delle acque e della sicurezza idrogeologica nei territori interessati.
2. Per tali fini, il Piano articola i propri obiettivi in funzione di:
 - a) la tutela e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, con la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, il recupero e la salvaguardia delle risorse idriche;
 - b) la riorganizzazione urbanistica e territoriale, col miglioramento selettivo dell'accessibilità e delle reti di fruizione, la disciplina degli usi del suolo nelle fasce spondali, il recupero e la valorizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei servizi per la fruizione delle risorse fluviali;
 - c) il coordinamento e l'orientamento per le finalità su indicate, delle politiche settoriali coinvolte, in particolare per l'uso e la qualità delle acque, per le attività agricole, per le attività estrattive, per il riassetto idrogeologico, per la navigabilità, per il turismo e il tempo libero.

Art. 1.5. Strategie ed opzioni di fondo

1. Le strategie da attuare per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1.4 sono coordinate a livello interregionale ai sensi della L.183/89. Il coordinamento interregionale riguarda la sistemazione idraulica del fiume e dei suoi affluenti, il risanamento, il disinquinamento e la tutela delle risorse idriche, in stretta relazione con la riorganizzazione ed il controllo degli usi del suolo, dell'assetto insediativo e dell'assetto infrastrutturale.
2. Nel quadro interregionale, le strategie da perseguire per la fascia fluviale tendono a:
 - a) far passare le piene di dato ritorno senza rischio per le persone e con rischio calcolato e conveniente (in termini tecnici, economici ed ambientali) per le cose;
 - b) proteggere in particolare luoghi e ambienti di riconosciuta importanza da sommersioni e da dissesti;
 - c) contribuire ad evitare magre ed impoverimenti delle falde;
 - d) permettere in modo vigile e sicuro l'evoluzione morfologica vitale;
 - e) difendere la qualità dei corpi idrici;
 - f) difendere i valori naturalistici e paesistici;
 - g) difendere la presenza e la vitalità degli insediamenti agricoli.
3. Per quanto di competenza dei rispettivi soggetti istituzionali, le linee strategiche sono orientate dalle seguenti opzioni di fondo, ordinate per priorità in ragione della maggiore o minore sostituibilità dei vari tipi di risorse, della loro vulnerabilità e sensibilità, del loro ruolo nelle relazioni di causalità od interdipendenza che caratterizzano gli ecosistemi fluviali:
 - 1) restituire il più possibile al fiume la fascia fluviale, salvaguardarne al massimo la libertà di divagazione, ridurre al minimo le interferenze nella dinamica evolutiva del fiume e degli ecosistemi fluviali;
 - 2) ridurre e prevenire l'inquinamento, riequilibrare il regime idrologico nei periodi di magra, recuperare e mantenere condizioni di naturalità negli scambi idrici fiume-falda, ridurre sprechi e cattivo uso delle risorse idriche, migliorare la qualità delle acque e dell'ambiente fisico;
 - 3) salvaguardare le aree sensibili ed i sistemi di specifico interesse naturalistico, garantire la continuità ecologica della fascia fluviale;
 - 4) salvaguardare la riconoscibilità della struttura storica del territorio, garantire la conservazione e promuovere la valorizzazione dei beni culturali;
 - 5) salvaguardare le risorse agricole, rispettarne le aree ed i sistemi infrastrutturali e valorizzarne le attività, compatibilmente con le opzioni precedenti;
 - 6) salvaguardare e migliorare la fruibilità sociale della fascia fluviale, l'accessibilità e percorribilità delle sponde e la navigabilità del fiume, compatibilmente con le opzioni precedenti e, in particolare, con le capacità di carico dei diversi ambienti;
 - 7) salvaguardare la struttura percettiva del paesaggio fluviale, migliorarne la leggibilità, la varietà e la continuità d'immagine, compatibilmente con le opzioni precedenti.

Art. 1.6. Categorie normative

1. Ai fini della specificazione della disciplina del Piano, si riconoscono i seguenti principali modelli d'utilizzazione delle risorse:
 - U1 usi ed attività naturalistiche: conservazione e gestione naturalistica, contemplazione, osservazione scientifica, escursionismo, bird-watching, ricreazione in forme ed intensità limitate, con esclusione di ogni mezzo motorizzato e non richiedenti particolari infrastrutture d'accesso o d'uso, gestione naturalistica del patrimonio faunistico e forestale;
 - U2 attività del tempo libero:
 - U2.1 attività sociali, culturali, sportive e ricreative in aree attrezzate con servizi ed infrastrutture di rilievo locale e di limitato impatto;
 - U2.2 attività sportive e ricreative richiedenti impianti ed attrezzature di rilievo territoriale, appositamente indicate;
 - U3 attività agro-forestali:
 - U3.1 selvicoltura in bosco ceduo od alto fusto;
 - U3.2 agricoltura in aree intercluse, non integrata in corpi aziendali comprese pioppicoltura e arboricoltura da legno;
 - U3.3 agricoltura integrata in corpi aziendali;
 - U4 attività ed usi urbani ed abitativi:
 - U4.1 residenze rurali ed edifici connessi alla conduzione dei fondi;
 - U4.2 residenze permanenti ed attività artigianali, terziarie, commerciali e produttive d'interesse locale, coi servizi e le infrastrutture ad esse connesse;
 - U4.3 residenze temporanee ed attività turistico-ricettive, coi servizi, le attrezzature e le infrastrutture ad esse connesse;
 - U4.4 residenze collettive, speciali o comunque richiedenti particolari infrastrutture e servizi;
 - U5 attività produttive e di servizio:
 - U5.1 attività ed impianti estrattivi;
 - U5.2 attività ed impianti di produzione energetica;
 - U5.3 attività ed impianti industriali d'interesse non locale, compresi gli allevamenti industriali;
 - U5.4 attività commerciali e paracommerciali, pubblici esercizi ed altre attività terziarie d'interesse non esclusivamente locale, coi relativi servizi;
 - U5.5 grandi impianti tecnologici e produttivi di rilievo speciale ed appositamente indicati;
 - U5.6 grandi impianti od attrezzature sociali di rilievo speciale ed appositamente indicati;
 - U5.7 trasporti ed infrastrutturazioni del territorio.
2. Ai fini della specificazione della disciplina di Piano si riconoscono inoltre le seguenti principali modalità d'intervento di modificazione delle condizioni ambientali:

- M0: gestione naturalistica, interventi conservativi o di ripristino e rinaturalizzazione;
- M0.1: senza consistenti modificazioni dello stato dei luoghi;
- M0.2: con modificazioni anche sensibili dello stato dei luoghi e rinaturalizzazione, anche di aree agricole la cui gestione rimanga affidata ai conduttori;
- M1: interventi agroforestali, sistemazione agricola del suolo:
- M1.1: gestione dei terreni, agricoli e forestali, in termini di tecniche agricole e sistemazioni del suolo convenzionali, con ciò intendendo quelle che non ricadano nelle successive definizioni M1.2 e M1.3;
- M1.2: gestione dei terreni, agricoli e forestali, finalizzata a ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura, attraverso un ventaglio di scelte che riguardano le tecniche colturali adottate, da definirsi con disciplinari convenzionati con la Regione Piemonte ed eventualmente assistiti da contributo pubblico;
- M1.3: gestione dei terreni, agricoli e forestali, finalizzata a ridurre l'impatto ambientale e valorizzare il paesaggio e la cultura agraria, attraverso un ventaglio di scelte che riguardano le modalità di occupazione del suolo: forestazione, naturalizzazione, introduzione di colture di interesse storico ed ambientale;
- M1.4: miglioramenti fondiari, quali ricomposizione fondiaria, bonifiche, impianti irrigui ed altri assimilabili che comportino modifiche dello stato dei luoghi;
- M2: sistemazioni del suolo ed opere di riassetto idrogeologico, escavazioni:
- M2.1: formazione di parchi urbani, aree attrezzate per il gioco e lo sport, rimodellazioni spondali per fini idraulici o fruitivi, senza consistenti modificazioni dello stato e dei caratteri dei luoghi;
- M2.2: arginature, difese spondali, traverse ed altri interventi di sistemazione idraulica;
- M2.3: discariche controllate ed altri interventi per lo smaltimento dei rifiuti solidi, cave;
- M3: interventi infrastrutturali:
- M3.1: manutenzioni, restauri, completamenti della viabilità esistente, costruzione di percorsi ciclopedonali o equestri e strade ed aree di sosta non pavimentate ad uso agroforestale o ricreativo;
- M3.2: costruzione di strade urbane e parcheggi di rilievo locale;
- M3.3: costruzione di strade ed altre infrastrutture di trasporto di rilievo regionale, statale o provinciale;
- M3.4: costruzione di elettrodotti od altre reti tecnologiche ed opere connesse;
- M3.5: costruzione di impianti energetici e produttivi, di opere di presa e di canalizzazione di pozzi per prelievo da falde freatiche (con l'eccezione di pozzi ad uso irriguo), di impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti, di scarichi idrici di qualsiasi tipo, ecc.;
- M4: interventi edilizi ed urbanistici:
- M4.1: recupero edilizio ed urbanistico di insediamenti rurali, di

aggregati urbani o di singoli edifici ed impianti senza sensibili modificazioni della trama edilizia e viaria, della consistenza edilizia, dell'assetto funzionale e dei caratteri storici, culturali ed ambientali; rinnovi ed adeguamenti di "baracche" fluviali;

M4.2: completamenti e ristrutturazioni di aggregati urbani o di singoli edifici, anche rurali, ed impianti senza consistenti incrementi dell'area urbanizzata, con interventi omogenei ai caratteri ambientali, edilizi e funzionali delle preesistenze;

M4.3: rinnovi e ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, ampliamenti e nuovi impianti di aggregati urbani o di singoli edifici, anche rurali, con rilevanti modificazioni della consistenza edilizia o dell'assetto funzionale o dei caratteri morfologici ed ambientali.

3. Per quanto riguarda le condizioni d'intervento, si distinguono le seguenti situazioni:
 - C1: interventi sempre consentiti, per i modelli d'utilizzazione indicati, purchè compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici locali;
 - C2: interventi previsti dagli strumenti urbanistici locali o dal presente Piano, subordinati a preventivo studio di verifica di compatibilità ambientale;
 - C3: interventi individuati nelle schede progettuali e nei relativi schemi grafici illustrativi di cui all'art. 4.1.3 o subordinati alla presentazione di progetti di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico con relativo studio di verifica di compatibilità ambientale;
 - C4: interventi subordinati al preventivo inserimento in piani settoriali, con relativo studio di verifica di compatibilità ambientale.

TITOLO II: NORME PER AMBITI TERRITORIALI

Art. 2.1. Articolazione in fasce ed in zone

1. Gli indirizzi e la disciplina del Piano sono differenziati per le seguenti fasce territoriali:
 - a) fascia di pertinenza fluviale (FPF) costituita dalle aree della regione fluviale la cui struttura e le cui condizioni ambientali sono determinate dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di riequilibrio ecosistemico;
 - b) la fascia complementare (FC), costituita dalle restanti aree.
2. La fascia di pertinenza fluviale e la fascia complementare sono ulteriormente articolate in zone, diversamente caratterizzate sotto il profilo ambientale e individuate nelle Tavole di Piano, classificate e disciplinate in base alle norme che seguono.

Art. 2.2. Fascia di pertinenza fluviale (FPF)

1. Nella fascia di pertinenza fluviale è garantita l'evoluzione naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, morte, mortizze ecc.). Sono escluse quelle utilizzazioni e quelle modalità d'intervento che possono pregiudicare tali processi - salvo quanto espressamente previsto nelle presenti norme - mentre sono previsti interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportunamente sottrattigli, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica. Valgono inoltre gli indirizzi di cui ai commi seguenti.
2. In particolare le utilizzazioni e gli interventi agroforestali, fatte salve le specificazioni di cui all'art. 3.6., non devono introdurre o sollecitare consistenti modificazioni nella modellazione del suolo e nelle condizioni infrastrutturali, se non nel senso della rinaturalizzazione.
3. Gli interventi che non siano da considerarsi di semplice manutenzione ordinaria e, pertanto, le opere di sistemazione spondale ed ogni misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, debbono essere inquadrati in appositi progetti finalizzati al raggiungimento degli scenari ambientali assunti come obiettivo, tratto per tratto, e basati su studi generali del comportamento idraulico del fiume e dei suoi affluenti. I progetti debbono essere corredati da valutazioni preventive circa gli effetti idrodinamici attesi e l'impatto ecologico, ambientale e paesistico, con particolare riguardo per i siti e le risorse evidenziati dal presente Piano.
4. In linea generale le opere e le misure idrauliche sopra citate sono orientate alla difesa dalle esondazioni, con consolidamenti e razionalizzazioni degli argini di massima piena, alla riduzione delle velocità di

traslazione e dei livelli di piena nei tronchi inferiori (tenuto conto degli apporti dei diversi affluenti), al mantenimento di ampie aree golenali per la laminazione delle portate di piena, al riequilibrio dei trasporti solidi (anche per contrastare la tendenza all'abbassamento progressivo degli alvei), alla salvaguardia di precisi interessi pubblici (come nel caso di insediamenti od infrastrutture importanti, evitando di consolidare situazioni oggettivamente precarie o rischiose od abusive), al ripristino della naturale tendenza alla divagazione del corso d'acqua (ad esempio misure che favoriscano la progressiva dismissione di opere non strategiche per la difesa dalle piene) e devono essere realizzate ovunque possibile con metodi di biotecnica naturalistica, basati sull'opportuna profilatura delle sponde e sulla vegetazione riparia. Non sono realizzabili interventi di regimazione con dighe o traverse o di bacinizzazione, volti a consentire o favorire la navigabilità commerciale del fiume. Sugli sbarramenti esistenti debbono essere previste opere idonee a consentire la risalita delle specie ittiche nonchè la continuità della navigazione turistica o da diporto.

5. Ad integrazione degli indirizzi generali sopra specificati, nel tratto a monte di Torino, ed in particolare tra foce Pellice e Moncalieri, dove all'interno della fascia fluviale si rileva una grave e generalizzata situazione di dissesto dovuta alla presenza di attività estrattive di eccezionale densità e consistenza, le misure idrauliche da intraprendere sono principalmente finalizzate, non solo alla progressiva rimozione delle cause di perturbazione ambientale, ma ad interventi di recupero e di gestione attiva atti a ripristinare migliori equilibri idraulici, ecologici e paesistici e condizioni di assetto fluviale di maggior stabilità e naturalità (procedendo in primo luogo alla messa in sicurezza delle aree critiche).
6. In generale, fatte salve le specificazioni di cui alle successive norme di settore, le ulteriori estrazioni di sabbie e ghiaie, debbono essere finalizzate al miglioramento delle condizioni idrauliche (in particolare per l'officiosità dei ponti e per l'eliminazione di impedimenti particolari alla navigabilità turistica) nonchè alla conservazione e al recupero ambientale. Non è consentita l'apertura di nuove cave e si dovrà tendere alla progressiva chiusura delle attività in atto, con le eccezioni di quelle costituenti componente integrante di interventi di difesa idraulica, di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico del corso d'acqua.
7. L'insieme degli interventi di riequilibratura e di risistemazione dei corsi d'acqua sono specificati nell'ambito del Piano di regimazione delle acque e di sistemazione delle sponde di cui all'art. 15 LR 28/90 e di cui all'art. 4.1.1 delle presenti Norme, in coerenza con le indicazioni formulate dal Piano di bacino. In carenza e nelle more di formazione del Piano di settore sopracitato valgono le specificazioni delle schede progettuali di cui all'art. 4.1.3 ed i relativi schemi grafici illustrativi.

Art. 2.3. Classificazione delle zone

1. Le zone, individuate dal Piano sono suddivise nelle seguenti classi:
 - N, zone di prevalente interesse naturalistico, suddivise in:
 - N 1, zone di primario interesse naturalistico, a basso livello di antropizzazione, con elevata incidenza di elementi naturali e specifiche emergenze naturalistiche, suscettibili di consolidare, con la progressiva contrazione delle aree di coltivazione intensiva a favore dell'arboricoltura e dei rimboschimenti, il valore naturalistico;
 - N 2, zone di integrazione fra aree naturali ed agrarie, con elementi naturali sufficientemente estesi che consentono la permanenza di biocenosi diversificate, suscettibili di sviluppare, con la riduzione delle coltivazioni intensive e la riqualificazione degli elementi naturali, il valore naturalistico;
 - N 3, zone di potenziale interesse naturalistico, caratterizzate dalla forte incidenza di fattori antropici, ma suscettibili, col recupero ambientale e la valorizzazione degli elementi naturali presenti, di sviluppare un discreto valore naturalistico;
 - A, zone di prevalente interesse agricolo, suddivise in:
 - A 1, zone esterne alla FPF, senza sostanziali limitazioni all'uso agricolo, che vi assume carattere dominante, con eccellenti qualità agronomiche, struttura aziendale consolidata, cospicui investimenti fondiari, in cui lo sviluppo agricolo deve essere orientato in funzione dei legami ecologici e funzionali con l'ecosistema fluviale;
 - A 2, zone con parziali limitazioni all'uso agricolo, dovute alle caratteristiche dei suoli o alla pressione urbana o all'inondabilità, con una certa quota di colture non intensive o non integrate coi centri aziendali, suscettibili di evolvere verso agro-ecosistemi più complessi e di ridurre le interferenze negative sull'ecosistema fluviale;
 - A 3, zone con forti limitazioni all'uso agricolo, dovute alle caratteristiche dei suoli, all'attività o all'inondabilità o alla pressione urbana, con forte incidenza di usi forestali, suscettibili di svolgere un'importante funzione nel mantenimento o nella costituzione di agro-ecosistemi di buon valore;
 - U, zone urbanizzate, suddivise in:
 - U 1, zone urbane consolidate, caratterizzate da impianti urbanistici e infrastrutturali completi o in via di completamento, con presenza di servizi e funzioni a vario livello di centralità, suscettibili di svolgere un certo ruolo nell'organizzazione della fruizione della fascia fluviale e di determinare interferenze più o meno importanti nell'ecosistema fluviale;
 - U 2, zone di sviluppo urbano prevalentemente residenziale, con intrusioni anche rilevanti di insediamenti produttivi di livello locale, con impianti urbanistici ed infrastrutturali marginali o comunque incompleti, privi di un ruolo significativo nell'organizzazione della fruizione della fascia fluviale, ma suscettibili di determinare interferenze negative nell'ecosistema fluviale;
 - U 3, zone destinate ad insediamenti produttivi o impianti specialistici di rilievo territoriale o a grandi impianti tecnologici, staccati

dal contesto urbano e suscettibili di determinare importanti interferenze nell'ecosistema fluviale;

- T, zone di trasformazione orientata, caratterizzate da rilevanti alterazioni antropiche dell'assetto naturale, suscettibili di essere recuperate con coordinati interventi trasformativi, per la ricomposizione ambientale, il reinserimento paesistico, l'insediamento di attrezzature e servizi per la fruizione sociale della fascia fluviale.

Art. 2.4. Zone N, di prevalente interesse naturalistico

1. In tali zone valgono le prescrizioni contenute nella tabella riepilogativa di cui all'art. 2.8, con le seguenti ulteriori specificazioni:
 - a) nelle zone N è vietata ogni nuova edificazione, ai sensi dell'art. 13, comma 7, LR 56/77, fatto salvo quanto successivamente previsto;
 - b) le attività naturalistiche e del tempo libero sono sempre ammesse, purchè non interferiscano con gli obiettivi conservativi e non richiedano interventi che modifichino lo stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi espressamente previsti dalle schede illustrative allegate al presente Piano e dai relativi schemi grafici ovvero di appositi progetti di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico individuati e promossi dall'Ente di gestione;
 - c) le attività che comportano usi diversi da quelli naturalistici sono ammesse solamente se compatibili e coerenti con il prevalente interesse naturalistico;
 - d) gli edifici esistenti possono essere esclusivamente oggetto di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo di cui all'art. 13, comma 3, lett. a), b), c) della L.R. 56/77. Gli edifici ad uso abitativo possono essere oggetto di ampliamenti non eccedenti il 20% della superficie utile, solo se finalizzati al miglioramento igienico sanitario. Gli edifici rurali possono essere oggetto di ampliamenti non eccedenti il 20% della superficie utile, alle seguenti condizioni:
 - che l'edificio sia esterno alla FPF;
 - che l'edificio non ricada in zona N1;
 - che l'intervento non alteri le caratteristiche costruttive e compositive originarie;
 - e) gli interventi di sistemazione idraulica potranno essere realizzati solamente se previsti all'interno del piano di settore di regimazione idraulica di cui all'art. 4.1.1 e secondo i criteri disposti dall'art. 3.3 delle presenti Norme.
2. Gli strumenti urbanistici locali devono individuare le attività che comportano usi diversi da quelli naturalistici valutandone la compatibilità e dando indicazioni per la loro trasformabilità e/o per la diversa localizzazione in aree esterne appositamente individuate; il giudizio di incompatibilità dovrà tener conto di quanto segue:
 - le attività agroforestali già insediate sono sempre ammesse, a condizione che: i boschi siano orientati a modalità di gestione naturalistica, le aree agricole intercluse tra aree naturali siano coltivate

con tecniche a limitato impatto ambientale, le tecniche agricole convenzionali, nelle aree integrate ai corpi aziendali, siano praticate con le modalità previste dai codici di autoregolamentazione di cui all'art. 3.6;

- non sono ammesse nuove attività considerate incompatibili con le zone A, ai sensi degli artt. 2.5 e 2.8;

- tutte le altre attività e le relative modalità di intervento sono da considerare comunque incompatibili nelle zone che presentano elevati valori di fragilità e pressioni e carichi rilevanti sotto qualsiasi profilo e/o elevate qualità sotto il profilo naturalistico e/o paesistico-percettivo.

3. Il Piano indirizza la trasformazione delle aree coltivate, attraverso gli strumenti di politica settoriale, nel senso di una più elevata naturalità; a tal fine le zone N, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 12/90, godono della condizione di priorità e privilegio per gli incentivi finalizzati ad aumentare la naturalità delle aree coltivate, con le seguenti misure:
 - a) misure volte ad incrementare la naturalità delle aree coltivate con l'inserimento di elementi quali siepi, stagni, alberi isolati, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei Documenti Comunitari di accompagnamento alla Politica Agricola Comunitaria e, operativamente, al REG CEE 2078/92 alla lettera D;
 - b) misure volte a trasformare aree coltivate in aree naturali, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei Documenti Comunitari di accompagnamento alla Politica Agricola Comunitaria e, operativamente, al REG CEE 2078/92 alla lettera G.

Sarà cura degli Enti di gestione e dei Comuni procedere alla segnalazione delle aree maggiormente indicate per tali trasformazioni, avviando, in collaborazione con le Organizzazioni Professionali Agricole, azioni di informazione e promozione nei confronti dei proprietari, istituendo ove possibile uno sportello di assistenza alle richieste dei tributi pubblici.
4. Nelle sole zone di tipo N2 ed N3 sono inoltre consentite, nei limiti di compatibilità di cui all'art. 2.8:
 - a) le attività del tempo libero che comportino la formazione di aree attrezzate o il recupero edilizio di singoli edifici, purchè ne sia stata preventivamente accertata la compatibilità paesistica e ambientale;
 - b) la costruzione di strade ed infrastrutture di rilievo regionale, statale o provinciale, di elettrodotti ed altre reti tecnologiche, nonchè di centraline idroelettriche per autoproduzione, purchè prevista all'interno di piani settoriali e/o inquadrata negli ambiti di integrazione operativa, di cui al titolo IV, purchè ne sia stata preventivamente accertata la compatibilità paesistica e ambientale;
 - c) le attrezzature sociali realizzabili col recupero edilizio di edifici rurali ovvero con il rinnovo o l'adeguamento di "baracche" fluviali, secondo le indicazioni di cui all'art. 3.11, comma 2, purchè ne sia stata preventivamente accertata la compatibilità paesistica e ambientale e purchè nell'ambito di strutture di interesse dell'area protetta.
5. Nelle zone di tipo N1, così come di seguito specificate, comprese tra il Comune di Paesana ed il Comune di Crissolo incluso sono consentite:

- a) le attività e gli interventi previsti al comma 4, alle condizioni ivi previste e previo parere favorevole dell'Ente di gestione;
- b) nella zona 312N1, la realizzazione di un'area attrezzata pubblica a Pian del Re, finalizzata al decongestionamento e all'organizzazione della zona destinata a parcheggio, con sistemazione dell'arredo e della segnaletica, e la riqualificazione delle strutture ricettive con miglioramenti formali e funzionali dell'area di pertinenza;
- c) nelle zone 312N1, 310N1, 307N1, 306N1, la riqualificazione urbanistica mirata all'uso rurale, turistico e residenziale con recupero delle volumetrie esistenti e degli edifici di cui esiste ancora traccia;
- d) nelle zone 312N1 e 313N1, l'adeguamento architettonico-tipologico delle strutture edilizie e di servizio esistenti atte a soddisfare le esigenze di carattere aziendale rurale, turistico ed infrastrutturale dell'area, con eventuale realizzazione di nuove pertinenze di servizio tipologicamente ed ambientalmente integrate nel territorio unicamente per comprovare esigenze di tipo aziendale, limitatamente a quanto previsto da piani aziendali e che non possono essere soddisfatte con il recupero delle strutture edilizie presenti;
- e) nella zona 307N1 la predisposizione di un'area attrezzata per campeggio non stanziale.

Gli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del presente comma sono realizzabili previo studio di verifica della compatibilità ambientale di cui all'art. 4.2 e previo parere dell'Ente di gestione, nel rispetto dei peculiari caratteri ambientali, strutturali, tipologici e costruttivi delle preesistenze, riconoscibili attraverso l'attenta lettura storico-critica delle stesse.

Art. 2.5. Zone A, di prevalente interesse agricolo

1. In tutte le zone A vale la disciplina definita dagli strumenti urbanistici locali e dai Piani di settore per l'agricoltura, in quanto compatibili con le norme di cui al presente articolo, ferme restando le prescrizioni, esplicitamente indicate dall'art. 2.8, con le specificazioni che seguono.
2. In tutte le zone A la coltivazione è sempre ammessa ed è condotta liberamente nel rispetto delle norme di legge. Gli usi agroforestali sono orientati, nel rispetto dell'economicità aziendale, a incrementare la qualità ambientale dell'agroecosistema, a valorizzare il paesaggio agrario, al rispetto dell'ecosistema fluviale e delle aree ed elementi ad esso connessi. Tali orientamenti sono perseguiti in funzione della tipologia di zona e sono recepiti dagli strumenti della politica settoriale agricola che esplicano efficacia territoriale. A tal fine tutte le zone A sono soggette, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della L.R. 12/90, alle priorità di finanziamento previste, a favore delle aziende agricole insediate in aree protette, da programmi regionali attuativi di norme ed iniziative comunitarie nazionali e regionali e finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e ad accrescere la naturalità delle aree coltivate. Nella fattispecie valgono le priorità stabilite dai

vigenti programmi regionali pluriennali redatti ai sensi dei Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92, secondo le diverse misure di intervento dei programmi stessi di seguito citate:

- a) misure volte a ridurre le quantità di fitofarmaci e altri presidi chimici, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei Documenti Comunitari di accompagnamento alla Politica Agricola Comunitaria e, operativamente, al REG. CEE 2078/92 alle lettere A1 e A2;
 - b) misure volte a ridurre l'intensità di coltivazione con l'utilizzo di cultivar e tecniche specifiche, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei Documenti Comunitari di accompagnamento alla Politica Agricola Comunitaria e, operativamente, al REG CEE 2078/92 alle lettere A3 e B;
 - c) misure volte a favorire l'utilizzazione forestale con indirizzo bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei Documenti Comunitari di accompagnamento alla Politica Agricola Comunitaria e, operativamente, al REG CEE 2080/92;
 - d) misure volte ad incrementare la naturalità delle aree coltivate con l'inserimento di elementi quali siepi, stagni, alberi isolati, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei Documenti Comunitari di accompagnamento alla Politica Agricola Comunitaria e, operativamente, al REG CEE 2078/92 alla lettera D;
 - e) misure volte a trasformare aree coltivate in aree naturali, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei Documenti Comunitari di accompagnamento alla Politica Agricola Comunitaria e, operativamente, al REG CEE 2078/92 alla lettera G.
3. Le risorse territoriali che, nelle zone A, trovano principale utilizzazione nell'agricoltura (acque irrigue, reti di canali, strutture insediative e strutture di servizio, rete viaria) dovranno essere utilizzate con modalità che riducano le interferenze con l'ecosistema fluviale, anche al fine di recepire il disposto dell'art. 2.2 comma 1 e 2 delle presenti norme e degli artt. 24, 25 e 28 della L. 36/94. A tal fine le autorizzazioni alla captazione di acque sotterranee dovranno, in modo particolare nelle zone A2 e A3, tener conto degli effetti di tali prelievi sull'agroecosistema e sull'ecosistema fluviale; a tale scopo dovranno essere specificate nella domanda di autorizzazione le eventuali modifiche nell'uso del suolo indotte dalla nuova disponibilità irrigua, le modalità di allontanamento degli scoli nel caso di irrigazione per scorrimento o infiltrazione laterale e particolare attenzione dovrà essere prestata alla protezione delle falde non emunte.
 4. Gli interventi edilizi nella FPF, che comportano aumenti di volume o della capacità abitativa, possono essere consentiti solo sulla base di progetti che documentino l'assenza di interferenze o rischi idraulici in caso di piena.
 5. Ogni progetto d'intervento che preveda interventi edilizi deve definire l'assetto dell'intero complesso edificato di pertinenza dell'azienda, nonchè gli usi e le sistemazioni delle parti libere di pertinenza degli

edifici, i giardini e le opere ad essi connesse.

6. I nuovi edifici devono configurarsi come completamenti o articolazioni di insediamenti preesistenti ed osservare le regole di insediamento proprie di ciascuna tipologia tradizionale per quanto riguarda il rapporto con il contesto agrario, con il sistema di accessi e con gli spazi liberi di pertinenza.
7. Le costruzioni e le infrastrutture d'accesso, le recinzioni e la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza non devono portare ad un grave snaturamento dell'integrità dei fondi agricoli, nè alterare le trame particellari dei reticoli idrologici e stradali e la leggibilità del paesaggio agrario.
8. Gli stessi criteri di rispetto delle regole di insediamento tipologico devono guidare l'articolazione degli organismi di nuovo impianto, che devono inserirsi coerentemente nel paesaggio agrario, evitando impatti visivi contrastanti.
9. Gli spazi abitativi necessari in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e della sua famiglia devono essere ricavati con il recupero, la ristrutturazione ed il riuso di annessi rustici non più necessari alla conduzione del fondo e, solo in assenza di alternative, con la nuova costruzione o la demolizione e ricostruzione.
10. Gli annessi rustici di nuova costruzione sono ammessi solo in assenza di alternative di recupero e riuso di edifici preesistenti e rigorosamente dimensionati nel rispetto di documentate esigenze produttive.
11. Le nuove costruzioni a fini agricoli o agrituristici debbono rispettare le seguenti indicazioni costruttive:
 - altezza massima non superiore a quella delle preesistenze tradizionali limitrofe o, in assenza, a 7 metri dalla linea di gronda;
 - i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali limitrofe, con particolare riguardo alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura (omogenei rispetto a quelli storico-locali e con esclusione assoluta di rivestimenti ceramici e di trattamenti o colori che facciano emergere l'edificio dal contesto), le sistemazioni esterne non devono presentare muri controterra di altezza superiore a metri 1,5 nè superfici impermeabilizzate superiori a quelle strettamente necessarie per l'accesso e la sosta, nè piantumazioni di essenze estranee a quelle tradizionalmente presenti. In presenza di accertati incrementi dei costi di costruzione l'Ente di gestione può erogare ai proprietari degli immobili gli indennizzi di cui all'art. 36 della L.R. 12/90.
12. Sono comunque consentiti gli ampliamenti necessaria all'adeguamento igienico-sanitario ed alla realizzazione di impianti tecnici limitatamente ad un massimo del 20% della volumetria esistente riferita a quella del corpo principale con esclusione delle infrastrutture agricole.
13. Gli strumenti urbanistici locali individuano tutte le attività extragricole presenti nelle zone agricole, valutandone la compatibilità e dando indicazioni per la trasformabilità a usi compatibili.

Le residenze esistenti, anche non connesse con l'attività agricola, sono

considerate compatibili, ne sono consentiti il recupero e la ristrutturazione, con modesti ampliamenti da operare all'interno dei lotti, senza ulteriore consumo di suoli agricoli.

Tutte le altre attività e le relative strutture sono considerate incompatibili quando:

- la zona agricola di appartenenza presenta elevati valori di fragilità/vulnerabilità e pressioni e carichi rilevanti, sotto qualsiasi profilo, e/o quando presenta qualità elevata sotto il profilo paesistico-percettivo;
- l'attività comporta prelievi idrici rilevanti sia in falda, sia dai corsi d'acqua superficiali, o le emissioni mettono a rischio l'integrità dei corpi idrici e delle falde;
- l'attività richiede l'uso di superfici libere impermeabilizzate superiore a quelle in uso per l'attività agricola;
- l'attività comporta flussi di traffico sulle strade agricole di adduzione molto superiori a quelli agricoli o interferenti con percorsi di fruizione individuati dal Piano;
- l'ubicazione, in prossimità di beni culturali o naturali individuati, può determinare interferenze visive o funzionali negative.

Per gli edifici e le strutture considerate incompatibili sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 13, comma 3, lett. a) e b), della L.R. 56/77. Gli strumenti urbanistici locali definiscono altresì la disciplina per gli edifici in disuso, abbandonati o non più utili ai fini agricoli, orientandone il riuso verso attività agrituristiche e turistico ricettive.

14. Nelle zone A1, al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole intensive sull'agroecosistema, si applicano le misure di cui al precedente comma 2, lett. a), per le seguenti colture: cereali vernini, mais, orticoltura, frutticoltura, riso e le misure del comma 2, lett. b), per le sole colture di riso. Sono altresì consentiti gli interventi di recupero di edifici rurali ad uso agrituristico e/o residenziale, non connesso con l'attività agricola, nonché di strutture a servizio dell'area protetta: tali interventi sono limitati al restauro ed al risanamento conservativo ed alla ristrutturazione edilizia nei limiti previsti dalle vigenti leggi urbanistiche. Per le attività agricole sono ammessi interventi di miglioramento fondiario anche con sensibili modifiche dello stato dei luoghi.
15. Nelle zone A2, esterne alla FPF, al fine di ridurre l'impatto ambientale delle coltivazioni intensive sull'agroecosistema si applicano le misure di cui al precedente comma 2, lett. a), per le seguenti colture: cereali vernini, mais, orticoltura, frutticoltura, riso; e della lett. b) per la sola coltura del riso; per la valorizzazione naturalistica e paesistica si applicano le misure di cui alla lett. d) per tutte le colture. Sono ammessi interventi di miglioramento fondiario anche con sensibili modifiche dello stato dei luoghi, nonché l'abbattimento e ricostruzione delle case rurali obsolete con mantenimento di destinazione d'uso.
16. Nelle zone A2, comprese nella FPF, al fine di ridurre l'impatto ambientale delle coltivazioni intensive sull'agroecosistema si applicano le

misure di cui al precedente comma 2, lett. a), per le seguenti colture: cereali vernini e mais; e della lett. b) per le seguenti colture: cereali vernini, mais, orticoltura e frutticoltura; per la valorizzazione naturalistica e paesistica si applicano le misure di cui alla lett. d) per tutte le colture. Sono ammessi interventi di miglioramento fondiario anche con sensibili modificazioni dello stato dei luoghi per le sole aree integrate a centri aziendali in funzione nonché l'abbattimento e ricostruzione delle case rurali obsolete con mantenimento di destinazione d'uso.

17. Nelle zone A3, esterne alla FPF, al fine della valorizzazione naturalistica e paesistica delle aree agricole si applicano le misure di cui al precedente comma 2, lett. b), per le seguenti colture: cereali vernini, mais; quelle della lett. c) per i seminativi ritirati dalla coltivazione e della lett. d) per tutte le colture. Al fine di naturalizzare aree definitivamente sottratte alla coltivazione, si applicano in tali zone anche le misure di cui alla lett. e). Sono ammessi interventi di miglioramento fondiario anche con sensibili modifiche dello stato dei luoghi nonché l'abbattimento e ricostruzione delle case rurali obsolete con mantenimento di destinazione d'uso. Sarà cura dell'Ente di gestione e dei Comuni, in collaborazione con le Organizzazioni Professionali Agricole, orientare la trasformazione delle aree coltivate intercluse fra aree naturali o fra queste e le opere infrastrutturali verso una maggiore naturalità, procedendo all'individuazione delle aree maggiormente indicate per tali trasformazioni, avviando azioni di informazione e promozione nei confronti dei proprietari, istituendo ove possibile uno "sportello" di assistenza per le richieste degli aiuti pubblici.
18. Nelle zone A3, comprese nella FPF, vale quanto previsto per le zone A3 esterne alla FPF, con esclusione delle misure di cui al precedente comma 2, lett. b), e con le ulteriori esclusioni precisate nelle tabelle di cui all'art. 2.8.

Art. 2.6. Zone U, urbanizzate

1. La disciplina delle zone U è definita dagli strumenti urbanistici locali, in quanto compatibili con le norme di cui al presente articolo.
2. Nella definizione delle norme relative alle zone U i Piani Regolatori Generali Comunali dovranno uniformarsi ai seguenti criteri:
 - a) favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e delle opportunità per la fruizione della fascia fluviale;
 - b) favorire l'integrazione della fascia fluviale nel contesto ambientale e territoriale, controllandone l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la massima possibile coerenza tra l'assetto urbanistico e gli spazi naturali ed agricoli circostanti;
 - c) eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare

le tendenze insediative critiche per la leggibilità, l'immagine e la funzionalità della fascia fluviale;

- d) evitare o contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione.
3. Al fine di contenere eventuali effetti negativi nell'ecosistema fluviale provocati dallo sviluppo urbano, gli strumenti urbanistici locali devono in particolare disciplinare:
 - a) la localizzazione, le tipologie edilizie e le altezze degli edifici dei nuovi insediamenti, in modo tale da non indebolire o degradare o mutilare la leggibilità della fascia fluviale dai canali di fruizione esterni e, inversamente, i valori panoramici fruibili dai principali punti e canali di fruizione interni alla fascia fluviale;
 - b) le trasformazioni fisiche e funzionali del patrimonio edilizio esistente, in modo tale da salvaguardarne i valori storici, culturali, documentari ed ambientali tenendo conto dei sistemi di relazioni che li legano alla fascia fluviale, con particolare riguardo per i centri storici ed i beni di specifico interesse culturale, artistico o documentario;
 - c) le reti infrastrutturali, i sistemi del verde, degli spazi di relazione e l'arredo urbano, in modo tale da rispettare il disegno della strutturazione storica del territorio, evitando alterazioni nei sistemi di accesso, negli spazi di relazione e di fruibilità, fatte salve le innovazioni proposte dal Piano;
 - d) la distribuzione del traffico e delle attività potenzialmente inquinanti, in modo tale da evitare o ridurre i danni e i rischi per le risorse della fascia fluviale, in particolare per le aree e gli elementi che il Piano riconosce di interesse storico-culturale e paesistico o come sede di attestamento dei circuiti di fruizione.
 4. Per le zone U1 gli strumenti urbanistici locali dovranno in particolare favorire la costituzione o il consolidamento della maglia urbana e delle funzioni di centralità, ricorrendo a strumenti di attuazione ed esecutivi, quando il contesto spaziale e/o funzionale o le condizioni di degrado richiedano approfondimenti specifici.
 5. Per le zone U2 gli strumenti urbanistici locali dovranno in particolare prevedere il completamento con criteri di omogeneità tipologica e funzionale nei confronti delle preesistenze, la sistemazione unitaria degli spazi pubblici e delle infrastrutture, nonché le necessarie dotazioni di servizi. Particolari attenzioni dovranno essere rivolte alle condizioni dei bordi, con la disciplina delle recinzioni e delle aree a verde privato e con la previsione di cinture di verde per la riduzione degli impatti visivi nei confronti del contesto agrario o naturale circostante.
 6. Nelle zone U3, qualsiasi intervento che ecceda il recupero e la manutenzione degli impianti esistenti deve essere inserito in un progetto unitario specificamente orientato alla riduzione degli impatti ambientali e percettivi. Esso deve in ogni caso prevedere consistenti fasce di vegetazione ai bordi, in particolare per gli impianti di depurazione, aree libere per favorire la ulteriore fitodepurazione degli scarichi tramite ba-

cini di lagunaggio o ulteriori canali non artificiali.

7. Fino al recepimento negli strumenti urbanistici locali degli indirizzi di cui ai commi precedenti, entro le zone U1 e U2 sono consentiti gli interventi di nuovo impianto, previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani esecutivi vigenti, che non impediscano di cogliere le principali relazioni visive del paesaggio fluviale. Non sono comunque consentiti i seguenti interventi:
 - a) la realizzazione di nuove infrastrutture che compromettano o sconvolgano le reti di fruizione e di accesso specificamente indicate dal Piano, fatti salvi i completamenti di strade e di parcheggi di rilievo locale;
 - b) la localizzazione di discariche, depositi di materiale, attività produttive rumorose od inquinanti in posizione tale da determinare impatti rischiosi sulle risorse della fascia fluviale, in base alla verifica di cui all'art. 4.2 delle presenti Norme.

Art. 2.7. Zone T, di trasformazione

1. Nelle zone T, fermo restando l'indirizzo generale del miglioramento della qualità ambientale, della valorizzazione e della salvaguardia delle risorse di interesse naturalistico o storico-culturale, gli obiettivi specifici, le modalità e le condizioni degli interventi trasformativi sono distintamente definiti per ciascuna di esse nelle schede progettuali e nei relativi schemi grafici allegati al presente Piano.
2. Compatibilmente con le previsioni di cui sopra e di cui all'art. 2.8, nelle zone T è ammesso svolgere attività naturalistiche, del tempo libero ed agroforestali, nonché interventi di forestazione e naturalizzazione, riducendo comunque gli impatti ambientali esistenti e senza determinare consistenti modificazioni dello stato dei luoghi.

Art. 2.8. Tabella riepilogativa degli usi, delle modalità e delle condizioni d'intervento, per zone

1. Nella tabella che segue sono indicati, per ogni tipo di zona, a seconda che ricada nella FPF o in quella complementare, gli usi e le attività ammesse, con riferimento alle categorie di cui all'art. 1.6 (U1-5). Per ogni categoria ammessa, sono indicati, nella colonna seguente, le modalità d'intervento consentito, con riferimento alle categorie di cui all'art. 1.6 (M1-4); per ciascuna coppia ammessa di attività-modalità, così definita, sono indicate nella colonna seguente le condizioni d'intervento obbligatorie, con riferimento alle categorie di cui all'art. 1.6 (C1-4).
2. Le categorie d'usi-attività, di modalità d'intervento e di condizioni d'intervento non esplicitamente citate sono da considerare escluse, fatte salve più specifiche disposizioni recate dagli altri articoli delle presenti norme.

3. Gli usi, le modalità di intervento e le condizioni relativi alle attività agricole hanno valore soltanto di indirizzo ai fini dell'applicazione delle politiche di settore, regionali e comunitarie.

FASCIA DI PERTINENZA FLUVIALE (FPF)				FASCIA COMPLEMENTARE (FC)			
ZONE	USI	MODALITA' DI INTERVENTO	CONDIZIONI	ZONE	USI	MODALITA' DI INTERVENTO	CONDIZIONI
Z.N1	U1	MO.1	C1	Z.N1	U1	MO.1	C1
		MO.2	C1			MO.2	C1
	U2.1	M3.1	C2		U2.1	M3.1	C2
	U3.1	M1.3	C1		U3.1	M1.3	C1
	U3.2	M1.3	C1		U3.2	M1.3	C1
	U3.3	M1.1	C2		U3.3	M1.1	C2
		M1.2	C1			M1.2	C1
		M1.3	C1			M1.3	C1
		M3.1a*	C2			M3.1a*	C2
	U4.1	M4.1	C2		U4.1	M4.1	C2
	U5.7	M2.2	C4		U5.7	M2.2	C4
Z.N2	U1	MO.1	C1	Z.N2	U1	MO.1	C1
		MO.2	C1			MO.2	C1
	U2.1	M1.3	C1		U2.1	M1.3	C1
		M2.1	C2			M2.1	C2
		M3.1	C2			M3.1	C2
		M4.1	C2			M4.1	C2
	U3.1	M1.2	C1		U3.1	M1.2	C1
		M1.3	C1			M1.3	C1
	U3.2	M1.2	C1		U3.2	M1.2	C1
		M1.3	C1			M1.3	C1
	U3.3	M1.1	C2		U3.3	M1.1	C2
		M1.2	C1			M1.2	C1
		M1.3	C1			M1.3	C1
		M3.1a*	C2			M3.1a*	C2
	U4.1	M4.1	C2		U4.1	M4.1	C2
	U4.2	M4.1	C2		U4.2	M4.1	C2
	U5.2	M3.5b*	C4		U5.2	M3.5b*	C4
	U5.6	M4.1c*	C2		U5.6	M4.1c*	C2
	U5.7	M2.2	C4		U5.7	M2.2	C4
		M3.1	C2			M3.1	C2
		M3.3	C4			M3.3	C4
		M3.4	C4			M3.4	C4
Z.N3	U1	MO.1	C1				
		MO.2	C1				
		M1.3	C1				
	U2.1	M1.3	C1				
		M2.1	C2				
		M3.1	C2				
		M4.1	C2				
	U2.2	M2.1	C3				
		M3.1	C3				
	U3.1	M1.2	C1				
		M1.3	C1				
	U3.2	M1.2	C1				
		M1.3	C1				
	U3.3	M1.1	C2				
		M1.2	C1				
		M1.3	C1				
		M3.1a*	C2				
	U4.1	M4.1	C2				
	U4.3	M4.1d*	C2				
	U5.1	M2.3	C3				
	U5.2	M3.5b*	C4				
	U5.6	M4.1c*	C2				
	U5.7	M2.2	C4				
		M3.1	C2				
		M3.3	C4				
		M3.4	C4				
		M3.5	C4				

FASCIA DI PERTINENZA FLUVIALE (FPF)				FASCIA COMPLEMENTARE (FC)			
ZONE	USI	MODALITA' DI INTERVENTO	CONDIZIONI	ZONE	USI	MODALITA' DI INTERVENTO	CONDIZIONI
				Z.A1	U1	MO.1	C1
					U2.1	M1.3	C1
						M2.1	C2
						M3.1	C2
					U3.1	M1.1	C1
						M1.2	C1
						M1.3	C1
					U3.2	M1.1	C1
						M1.2	C1
						M1.3	C1
						M1.4	C1
						M3.1	C1
					U3.3	M1.1	C1
						M1.2	C1
						M1.3	C1
						M1.4	C1
						M3.1	C1
						M3.5	C1
					U4.1	M4.1	C1
						M4.2	C1
						M4.3	C2
					U4.2	M4.1	C1
					U5.2	M3.5	C4b*
					U5.6	M4.1	C2c*
					U5.7	M2.2	C4b*
						M3.3	C4
						M3.4	C4
						M3.5	C4
Z.A2	U1	MO.1	C1	Z.A2	U1	MO.1	C1
		MO.2	C1			MO.2	C1
	U2.1	M1.3	C1		U2.1	M1.3	C1
		M2.1	C2			M2.1	C2
		M3.1	C1			M3.1	C1
		M4.1	C2			M4.1	C2
	U3.1	M1.1	C1		U3.1	M1.1	C1
		M1.2	C1			M1.2	C1
		M1.3	C1			M1.3	C1
	U3.2	M1.1	C2		U3.2	M1.1	C1
		M1.2	C1			M1.2	C1
		M1.3	C1			M1.3	C1
						M1.4	C1
		M3.1	C2			M3.1	C1
	U3.3	M1.1	C2		U3.3	M1.1	C1
		M1.2	C1			M1.2	C1
		M1.3	C1			M1.3	C1
		M1.4	C3			M1.4	C1
		M3.1	C2			M3.1	C1
		M3.5	C2			M3.5	C2
	U4.1	M4.1	C1		U4.1	M4.1	C1
		M4.2	C2			M4.2	C1
		-	-			M4.3	C2
	U4.2	M4.1	C2		U4.2	M4.1	C1
	U5.1	M2.3	C3		U5.1	M2.3	C3
	U5.2	M3.5	C4b*		U5.2	M3.5	C4b*
	U5.6	M4.1	C2c*		U5.6	M4.1	C2c*
	U5.7	M2.2	C4		U5.7	M2.2	C4
		M3.2	C3			M3.2	C2
		M3.3	C4			M3.3	C4
		M3.4	C4			M3.4	C4
		M3.5	C4			M3.5	C4
Z.A3	U1	MO.1	C1	Z.A3	U1	MO.1	C1
		MO.2	C1			MO.2	C4
	U2.1	M1.3	C1		U2.1	M1.3	C1
		M2.1	C2			M2.1	C2
		M3.1	C2			M3.1	C2
		M4.1	C2			M4.1	C2
	U3.1	M1.1	C1		U3.1	M1.1	C1
		M1.2	C1			M1.2	C1
		M1.3	C1			M1.3	C1
	U3.2	M1.1	C2		U3.2	M1.1	C2
		M1.2	C1			M1.2	C1
		M1.3	C1			M1.3	C1
		M3.1	C2			M3.1	C2

FASCIA DI PERTINENZA FLUVIALE (FPF)				FASCIA COMPLEMENTARE (FC)			
ZONE	USI	MODALITA' DI INTERVENTO	CONDIZIONI	ZONE	USI	MODALITA' DI INTERVENTO	CONDIZIONI
	U3.3	M1.1	C2		U3.3	M1.1	C2
		M1.2	C1			M1.2	C1
		M1.3	C1			M1.3	C1
		M1.4	C3			M1.4	C1
		M3.1	C2			M3.1	C2
		M3.5	C2			M3.5	C2
	U4.1	M4.1	C1		U4.1	M4.1	C1
		M4.2	C2			M4.2	C1
		-	-			M4.3	C2
	U4.2	M4.1	C2		U4.2	M4.1	C1
	U5.1	M2.3	C3		U5.1	M2.3	C3
	U5.2	M3.5	C4b*		U5.2	M3.5	C4b*
	U5.6	M4.1	C2c*		U5.6	M4.1	C2c*
	U5.7	M2.2	C4		U5.7	M2.2	C4
		M3.2	C3			M3.2	C2
		M3.3	C4			M3.3	C4
		M3.4	C4			M3.4	C4
		M3.5	C4			M3.5	C4

FASCIA DI PERTINENZA FLUVIALE (FPF)				FASCIA COMPLEMENTARE (FC)			
ZONE	USI	MODALITA' DI INTERVENTO	CONDIZIONI	ZONE	USI	MODALITA' DI INTERVENTO	CONDIZIONI
Z.1U1	U1	MO.1	C1	Z.1U1	U1	MO.1	C1
		M2.1	C1			M2.1	C1
	U2.1	MO.1	C1		U2.1	MO.1	C1
		M2.1	C1			M2.1	C1
		M3.1	C1			M3.1	C1
		M3.2	C1			M3.2	C1
		M4.1	C1			M4.1	C1
		M4.2	C1			M4.2	C1
	U2.2	M2.1	C1		U2.2	M2.1	C1
		M3.1	C1			M3.1	C1
		M3.2	C1			M3.2	C1
		M4.1	C1			M4.1	C1
		M4.2	C1			M4.2	C1
	U4.2	M3.1	C1		U4.2	M3.1	C1
		M3.2	C1			M3.2	C1
		M4.1	C1			M4.1	C1
		M4.2	C1			M4.2	C1
		M4.3	C1			M4.3	C1
	U4.3	M3.1	C1		U4.3	M3.1	C1
		M3.2	C1			M3.2	C1
		M4.1	C1			M4.1	C1
		M4.2	C2			M4.2	C1
		M4.3	C1			M4.3	C1
	U4.4	M3.1	C1		U4.4	M3.1	C1
		M3.2	C1			M3.2	C1
		M4.1	C1			M4.1	C1
		M4.2	C1			M4.2	C1
		M4.3	C1			M4.3	C2
	U5.4	M3.1	C1		U5.4	M3.1	C1
		M3.2	C1			M3.2	C1
		M4.1	C1			M4.1	C1
		M4.2	C1			M4.2	C1
		M4.3	C2			M4.3	C2
	U5.6	M3.1	C1		U5.6	M3.1	C1
		M3.2	C1			M3.2	C2
		M4.1	C1			M4.1	C1
		M4.2	C1			M4.2	C1
		M4.3	C2			M4.3	C2
	U5.7	M3.1	C1		U5.7	M3.1	C1
		M3.2	C1			M3.2	C1
		M3.3	C4			M3.3	C4
		M3.4	C4			M3.4	C4
				ZU.2	U1.1	MO.1	C1
						M2.1	C1
					U2.1	MO.1	C1
						M2.1	C1
						M3.1	C1
						M3.2	C1
						M4.1	C1
						M4.2	C1
					U2.2	M2.1	C1
						M3.1	C1
						M3.2	C1
						M4.1	C1
						M4.2	C1
						M4.3	C2
					U3.2	M1.2	C1
						M1.3	C1
					U4.2	M3.1	C1
						M3.2	C1
						M4.1	C1
						M4.2	C1
						M4.3	C1
					U4.3	M3.1	C1
						M3.2	C1
						M4.1	C1
						M4.2	C1
						M4.3	C1
					U4.4	M3.1	C1
						M3.2	C1
						M4.1	C1
						M4.2	C1
						M4.3	C2

FASCIA DI PERTINENZA FLUVIALE (FPF)				FASCIA COMPLEMENTARE (FC)			
ZONE	USI	MODALITA' DI INTERVENTO	CONDIZIONI	ZONE	USI	MODALITA' DI INTERVENTO	CONDIZIONI
Z.T	U1	MO.1	C1	Z.T	U1	MO.1	C1
		MO.2	C1			MO.2	C
		M1.3	C1			M1.3	C1
		M2.1	C3			M2.1	C3
		M3.1	C3			M3.1	C3
	U2.1	MO.1	C1		U2.1	MO.1	C1
		MO.2	C3			MO.2	C3
		M1.3	C1			M1.3	C1
		M2.1	C3			M2.1	C3
		M3.1	C3			M3.1	C3
		M3.2	C3			M3.2	C3
		M4.1	C3			M4.1	C3
	U2.2	M2.1	C3		U2.2	M2.1	C3
		M3.1	C3			M3.1	C3
		M3.2	C3			M3.2	C3
		M4.1	C3			M4.1	C3
	U3.1	MO.1	C1		U3.1	MO.1	C1
		MO.2	C3			MO.2	C3
		M1.2	C1			M1.2	C1
		M1.3	C1			M1.3	C1
	U3.2	MO.1	C1		U3.2	MO.1	C1
		MO.2	C3			MO.2	C3
		M1.2	C1			M1.2	C1
		M1.3	C1			M1.3	C1
		M3.1	C3			M3.1	C3
	U3.3	M1.1	C3		U3.3	M1.1	C3
		M1.2	C1			M1.2	C1
		M1.3	C1			M1.3	C1
		M3.1	C3			M3.1	C3
	U4.1	M4.1	C3		U4.1	M4.1	C3
		M4.2	C3			M4.2	C3
	U4.2	M4.1	C3		U4.2	M4.1	C3
		M4.2	C3			M4.2	C3
						M4.3	C3
	U4.3	M4.1	C3		U4.3	M4.1	C3
		M4.2	C3			M4.2	C3
						M4.3	C3
	U4.4	M4.1	C3		U4.4	M4.1	C3
		M4.2	C3			M4.2	C3
						M4.3	C3
	U5.1	M2.3	C3		U5.1	M2.3	C3
	U5.3	M4.1	C3		U5.3	M4.1	C3
		M4.2	C3			M4.2	C3
	U5.4	M4.1	C3		U5.4	M4.1	C3
		M4.2	C3			M4.2	C3
	U5.6	M4.1	C3		U5.6	M4.1	C3
		M4.2	C3			M4.2	C3
	U5.7	M2.2	C4		U5.7	M2.2	C4
		M3.1	C3			M3.1	C3
		M3.2	C3			M3.2	C3
		M3.3	C4			M3.3	C4
		M3.4	C4			M3.4	C4

Note:

- a*: limitatamente ai percorsi esistenti
- b*: limitatamente alle centraline idroelettriche per autoproduzione
- c*: limitatamente alle strutture di interesse del parco
- d*: limitatamente alle baracche fluviali

TITOLO III: NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RISORSE, D'OPERE E D'ATTIVITA'

Art. 3.1. Opere di sistemazione e difesa idraulica

1. Gli interventi di sistemazione e di difesa idraulica della fascia fluviale sono individuati nel "Piano di regimazione delle acque e di sistemazione delle sponde" (in seguito, Piano di regimazione) di cui all'art. 15, comma 4, della LR 28/90, redatto in coerenza con le indicazioni del Piano di bacino di cui alla legge 183/89. Il Piano di regimazione, i cui contenuti sono definiti all'art. 4.1.1. delle presenti norme, dovrà considerare congiuntamente, per l'intera asta fluviale, le caratteristiche morfologiche legate ai processi di dinamica fluviale, gli aspetti ecologici e paesaggistici dell'alveo e delle aree golenali, i regimi di piena e le relative esigenze di intervento con opere di difesa e di regimazione per la protezione delle aree soggette. In carenza e nelle more di formazione del Piano di regimazione, ai fini della tutela paesistico-ambientale, le sistemazioni idrauliche dovranno in ogni caso rispettare le norme di cui ai successivi commi 2, 3, 4.
2. In tutta l'asta fluviale valgono i seguenti criteri d'intervento:
 - a) la realizzazione di nuove opere di regimazione e di difesa dalle piene è limitata ai casi di dimostrata urgenza ed indifferibilità, connesse ad esigenze di protezione degli abitati e delle infrastrutture; essa potrà riguardare:
 - la realizzazione di nuovi argini o il completamento degli esistenti nei tratti ove il livello di protezione sia inadeguato;
 - la realizzazione o il completamento di opere di difesa spondale con funzioni specifiche di protezione degli argini maestri o di infrastrutture o abitati dall'azione erosiva della corrente;
 - la realizzazione o il completamento di opere trasversali di stabilizzazione del fondo nei tratti ove gli abbassamenti di fondo in atto o prevedibili compromettano la stabilità degli argini ovvero delle opere di attraversamento;
 - b) la realizzazione di nuove opere dovrà essere basata su un progetto esecutivo dettagliato che contenga:
 - la descrizione analitica dell'intervento da realizzare comprensiva della esplicitazione delle cause di indifferibilità ed urgenza che motivano la realizzazione dell'opera;
 - la presa in conto degli effetti dell'intervento non solo a livello locale ma su un tratto sufficientemente esteso del corso d'acqua, con particolare riferimento a fenomeni indotti di peggioramento a valle del regime dei deflussi in piena;
 - la valutazione delle interazioni tra le opere previste e la tendenza evolutiva del corso d'acqua;
 - la valutazione di compatibilità delle opere previste con il sistema fluviale in relazione soprattutto alla morfologia dell'alveo ed alle caratteristiche naturali e paesaggistiche della regione fluviale;

c) la progettazione di nuove opere ed interventi, nei casi di cui al precedente punto a), dovrà assicurare:

- la tutela e/o il ripristino delle caratteristiche naturali ed ambientali della regione fluviale, favorendo ovunque possibile una inversione di tendenza rispetto alla progressiva scomparsa delle lanche ed al degrado delle aree golenali;
- la coerenza con la tendenza evolutiva dell'alveo, in relazione all'assetto morfologico dello stesso (monocursale, pluricursale, meandriforme) localmente presente;
- l'esclusione o la rimozione di forme di canalizzazione dell'alveo, ed in particolare dell'alveo di magra;
- il mantenimento delle aree golenali con funzioni di espansione delle piene e, ove possibile, ampliamento delle stesse;
- l'adozione di tipologie di opere il più possibile compatibili con le caratteristiche dell'alveo e delle sponde (assenza di strutture impermeabili o rigide, adozione di soluzioni dettate da metodi di bioingegneria che consentano anche la tutela e la riqualificazione delle aree fluviali e delle sponde);
- la priorità per gli interventi che consentano di rimuovere ostacoli strutturali al deflusso delle piene (di tipo trasversale o che comportino occupazione di aree con infrastrutture o insediamenti);

d) sono prioritari, rispetto alle nuove realizzazioni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e in generale dell'alveo del corso d'acqua in relazione alle esigenze di:

- mantenere la piena funzionalità delle arginature di contenimento della piena;
- mantenere la funzionalità delle opere di difesa spondale per tutti i tratti ove esse svolgono funzioni essenziali alla sicurezza idraulica;
- favorire la progressiva dismissione o rinaturalizzazione di opere di difesa spondale non strategiche ai fini della sicurezza, allo scopo di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo;
- eliminare ostacoli in alveo ed in golena al deflusso della piena (vegetazione non compatibile, depositi alluvionali stabilizzati dalla vegetazione, restringimenti artificiali di sezione);
- salvaguardare la varietà e la molteplicità delle specie vegetali di ripa;

e) ai fini delle autorizzazioni di cui alle leggi 1497/39 e 431/85, sono da considerarsi opere di manutenzione, anche con riferimento al DPR 14/4/93, quelle che non alterano lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico del territorio e, più specificatamente, quelle dirette a mantere in efficienza o a ripristinare opere e strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali o a causa di prolungata assenza di manutenzione.

3. In particolare per il tronco foce Pellice-Moncalieri, valgono inoltre le seguenti norme:

- in considerazione della grave e generalizzata situazione di dissesto in atto in questo tronco, debbono essere realizzate prioritariamente le opere di difesa e regimazione, inserite organicamente nei progetti di intervento (puntuali o locali) previsti dal presente Piano, aventi lo

scopo di favorire il raggiungimento di condizioni di sicurezza idraulica;
 - all'esterno o in assenza dei progetti di cui sopra, deve essere garantita prioritariamente la manutenzione delle opere di difesa esistenti, aventi funzioni di mantenimento dell'attuale assetto fluviale, nelle zone ove modificazioni morfologiche compromettano la sicurezza idraulica.

Art. 3.2. Uso e qualità delle acque

1. Il Piano disciplina le attività e gli usi che possono generare depauperamento quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, inquinamento chimico, acustico o visivo ed in particolare:
 - le attività produttive a rischio;
 - l'uso di prodotti chimici per l'agricoltura;
 - gli allevamenti intensivi;
 - le discariche di rifiuti solidi;
 - gli impianti di trattamento e depurazione dei reflui;
 - i traffici motorizzati, d'acqua e di terra;
 - le fonti di rumore, ivi compresi gli impianti produttivi;
 - l'attività di edilizia;
 - i prelievi di acque superficiali e da falda freatica;
 - le attività turistiche, ricreative e sportive.
2. Con riferimento a tali attività, il Piano prevede:
 - a) disciplina localizzativa, espressa in vincoli e cautele particolari, relativi all'intera fascia o, distintamente, ai singoli ambiti territoriali o a singole aree o risorse;
 - b) interventi di risanamento, disinquinamento e ripristino qualitativo/quantitativo indicati dalle tavole di piano e dalle presenti Norme con particolare riferimento alle aree degradate ed alle risorse più vulnerabili;
 - c) misure, anche transitorie, di regolamentazione in rapporto alle segnalazioni del sistema di monitoraggio ambientale.
3. Le attività di controllo sono espletate per mezzo delle rilevazioni operate con i sistemi informativi e le reti di monitoraggio di cui alle norme che seguono. Tali segnalazioni possono riguardare anche aree ed attività influenti sulle condizioni d'inquinamento della fascia fluviale.

Art. 3.3. Aree ed elementi d'interesse naturalistico

1. Tutte le aree e gli elementi d'interesse naturalistico individuati nella tabella 2 anche all'esterno delle zone N sono soggetti a tutela conservativa. Valgono per essi le stesse limitazioni d'uso e d'intervento di cui all'art. 2.4. I Piani Regolatori Comunali possono individuare ulteriori aree ed elementi di interesse naturalistico da sottoporre a salvaguardia. Nelle aree di interesse naturalistico la Regione può provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione di terreni ai sensi dell'art. 36, comma 3, della LR 12/90.

2. Nelle tavole di Piano sono individuati i "corridoi ecologici", aventi la funzione di connettere gli habitat naturali creando "reti ecologiche" che favoriscano i movimenti di migrazione e dispersione della flora e della fauna, evitando o riducendo i fenomeni di frammentazione ed isolamento; tali corridoi sono rappresentati da: la fascia naturale (acque correnti, greti, vegetazione ripariale e spondale) del Po, esternamente alle zone di tipo N; le fasce naturali dei principali affluenti, esternamente alle zone di tipo N; le connessioni naturali e seminaturali delle zone di tipo N, con particolari emergenze naturalistiche della pianura con i boschi collinari maggiormente significativi dal punto di vista ecologico. Gli strumenti urbanistici locali possono individuare e delimitare l'estensione dei suddetti corridoi ecologici in modo da salvaguardarne e, ove necessario, ricostruirne l'integrità e la continuità, escludendo ogni intervento, anche a fini agricoli, che possa creare effetti barriera o comunque intercettarne, interromperne o mutilarne la funzionalità.
3. La rete dei corridoi ecologici di cui al comma 2 è integrata dal "reticolo ecologico minore" individuato nelle tavole di Piano, formato dai fossi, corsi irrigui, siepi e alberate ed altri elementi di connessione ecologica e paesistica. Tale reticolo costituisce trama di riferimento per gli interventi di rinaturalizzazione di cui ai provvedimenti di politica agraria. Gli interventi ammessi di sistemazione agraria, di miglioramento fondiario, di infrastrutturazione ed edificazione devono rispettare la continuità, la tipologia, la densità e le caratteristiche di impianto del reticolo ecologico minore.
4. Oltre alle norme stabilite dal Piano per le fasce e le zone in cui ricadono, valgono, per ciascun tipo di elemento naturalistico, gli obiettivi, gli indirizzi di gestione ed i criteri d'intervento di cui alla tabella 2.

PROSPETTO DEGLI INDIRIZZI DI GESTIONE E DEI CRITERI DI INTERVENTO IN FUNZIONE DEGLI ELEMENTI INDIVIDUATI E DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI

ELEMENTI	OBIETTIVI	IMPOSTAZIONE	CRITERI
Acque correnti a)			
Greti nudi b)	Evoluzione secondo i dinamismi naturali		1
Greti colonizzati c)	Evoluzione secondo i dinamismi naturali		1,2
Formazione riparie d) h)	Evoluzione secondo i dinamismi naturali		1,3,4
Formazioni irregolari gerbidi	Evoluzione secondo i dinamismi naturali		1,3
Boschi d'alto fusto g), i), l)	Evoluzione secondo i dinamismi naturali		1
Siti nelle zone N 1	Valorizzazione naturalistica delle formazioni esistenti il riequilibrio	Selvicultura ambientale	
	Ricostituzione delle formazioni originarie	Rinfoltimenti ed impianti con specie arboree e arbustive tipiche dei boschi originari delle cenosi	6
Boschi d'alto fusto g), i), l)	Evoluzione secondo i dinamismi naturali		1
	Valorizzazione polifunzionale delle formazioni esistenti	Selvicultura naturalistica volta a conciliare la produzione legnosa con le altre funzioni del bosco	7
	Ricostituzione delle formazioni originarie	Rinfoltimenti ed impianti con specie arboree tipiche dei boschi originari	6
Cedui invecchiati non a regime	Conversione a fustaia	Evoluzione secondo i dinamismi naturali	1
in evoluzione f), i), n)	Conversione a fustaia	Interventi di conversione guidati	8,9
Cedui a regime f), i)	Conversione a fustaia	Evoluzione secondo i dinamismi naturali	1
	Conversione a fustaia	Interventi di conversione guidati	8,9
	Miglioramenti quali-quantitativo del ceduo e dell'eventuale strato a fustaia	Interventi di miglioramento	10
Rocce e macereti m)			
Aree incolte o)	Ricostituzione delle formazioni originarie	Rinfoltimenti ed impianti con specie arboree tipiche dei boschi originari	6
Parchi e giardini p) siti nelle zone N1,N2	Valorizzazione del patrimonio esistente	Manutenzione e riordino	11
	Ricostituzione delle formazioni originarie	Rinfoltimenti ed impianti con specie arboree tipiche dei boschi originari	6
Parchi e giardini p) siti nelle zone N3	Ricostituzione delle formazioni originarie	Rinfoltimenti ed impianti con specie arboree tipiche dei boschi originari	6
	Riqualificazione e rinaturalizzazione	Interventi sulla base di interventi specifici	
Laghi di cave non attivi q)	Riqualificazione e rinaturalizzazione	Recupero ambientale sulla base di progetti specifici	6
Prati e pascoli montani r)	Mantenimento della destinazione d'uso	Mantenimento delle tradizionali attività agricole	
	Evoluzione secondo i dinamismi naturali		1

CRITERI D'INTERVENTO

1 Nessun intervento
2 Fatte salve le formazioni naturali esistenti ove più estese, la fascia minima di vegetazione in evoluzione naturale lungo le sponde del corso d'acqua deve essere rispettata, ove presente, e se possibile incrementata o realizzata ex novo, compatibilmente all'esercizio economico dell'attività produttiva, agricola, la fascia di vegetazione in evoluzione naturale lungo le sponde del corso d'acqua.
3 E' ammesso lo sgombero di pioppi ibridi salvaguardando la vegetazione avventizia instauratasi.
4 Tagli ammessi solo in funzione di regimazione idraulica, e ammesso lo sgombero di pioppi.
5 Interventi colturali volti solo all'arricchimento delle cenosi, gestendole secondo cicli dinamici naturali con progressivo aumento della biomassa.
6 Impianto di specie autoctone, miste a gruppi, nelle aree di degrado antropico e per favorire l'evoluzioni delle cenosi pioniere in assenza di portaseme.
7 Tagli a scelta colturali a gruppi (<5000m) con esclusione dei tagli a raso e della rinnovazione posticipata, favorendo le formazioni miste di specie autoctone.
8 Diradamenti selettivi a carico dei soggetti codominanti rilasciando uno o più polloni dominanti per ceppaia, a seconda delle dimensioni, oltre ai soggetti sottoposti ed arbusti per accompagnamento.
9 Matricinatura intensiva mantenendo una copertura dopo l'intervento non inferiore al 60%.
10 Utilizzazioni con rilascio di matricine a gruppi, (almeno 90 nei cedui semplici, 180 nei cedui composti).
11 Cure colturali tipiche delle specie ornamentali, potature, dendrochirurgia, sostituzione di soggetti morti.

Art. 3.4. Gestione forestale

1. Su tutte le aree boscate e comunque per tutti i beni riconducibili alla definizione di cui al presente comma, fino all'approvazione dei Piani di Assestamento forestale, di cui all'art. 15, comma 10, della LR 17 aprile 1990 n.28, si applicano, ai fini della tutela del paesaggio, le seguenti norme di gestione del patrimonio forestale in quanto compatibili con le Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale vigenti nell'ambito della Provincia territorialmente competente. Tenuto conto delle dinamiche fluviali, dell'evoluzione degli incolti, dell'eventuale abbandono ed evoluzione di aree attualmente coltivate, nonché del recupero spontaneo o guidato di aree degradate, sono da considerare superfici forestali, indipendentemente dalla loro destinazione catastale, i terreni coperti da vegetazione arborea e/o arbustiva, naturale o artificiale con un grado di copertura a maturità (proiezione delle chiome al suolo) superiore al 20%, elevabile al 40% dove sono presenti attività agricole in atto, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente copertura arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo.

Sono considerati inoltre boschi:

- a) i prati ed i pascoli nei quali sia in atto una rinnovazione forestale d'avvenire anche se con copertura inferiore al 40%;
- b) le radure di superficie inferiore ai 2.000 mq;
- c) gli alberi isolati al limite superiore della vegetazione arborea.

Non sono invece considerati boschi:

- a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno superficie inferiore a 2.000 mq e distanza da altri appezzamenti boscati superiore a 100 m lineari misurati tra i margini più vicini;
- b) le colture industriali da legno a rapida crescita;
- c) i filari di alberi ed i frutteti;
- d) i giardini ed i parchi urbani.

L'Ente di gestione può, con propria deliberazione, definire ulteriormente, a specificazione di quanto stabilito nel presente comma, le caratteristiche tecniche e tipologiche delle aree boscate, ai fini dell'applicazione della presente normativa, sulla base di rilievi e valutazioni effettuate da Istituti specializzati e dal Settore regionale competente.

2. Le modificazioni d'uso delle superfici forestali e l'estirpazione della vegetazione forestale sono consentiti solo se previsti nell'ambito di progetti finalizzati al raggiungimento delle finalità istitutive dell'area protetta e/o degli obiettivi del Piano nonché delle previsioni del Piano di assestamento forestale.
3. Le formazioni forestali dei greti colonizzati, delle lanche e quelle riparie, unitamente alla vegetazione di contorno non avente caratteristiche forestali, costituiscono un complesso di elevata valenza naturalistica strettamente influenzato dalle dinamiche fluviali, che deve essere lasciato alla libera evoluzione, a prescindere dal tipo di zona in cui ricadono. A tale proposito deve essere rispettata, ove presente, la fascia di vegetazione in evoluzione naturale lungo le sponde del Po, compresi i rami secondari laterali, e dei suoi affluenti. Ove possibile, deve essere potenziata la formazione vegetale oppure la realizzazione "ex novo" compatibilmente all'esercizio economico dell'attività produttiva primaria. In tali ambiti sono consentiti tagli al solo scopo di regimazione idraulica. E' altresì consentito lo sgombero di pioppi ibridi di coltura; la vegetazione spontaneamente insediatasi deve essere sempre salvaguardata.
4. Sono considerati boschi a fustaia, ai fini della tutela del paesaggio, tutti i soprassuoli che ne hanno la struttura, caratterizzati da soggetti affrancati, coetanei o meno, indipendentemente dalla loro origine gamica, da ceppaia o da radici, e dalle consuetudini del passato. Sono assoggettati alle norme per le fustaie anche i boschi cosiddetti irregolari per copertura, composizione e distribuzione delle classi di età, quelli di reinvasione, i cedui in evoluzione per abbandono dei turni consuetudinari. La gestione delle fustaie nelle diverse situazioni evolutivo-colturali come sopra definite deve essere improntata alla selvicoltura naturalistica ed ambientale. Con il primo termine si intende una impostazione selvicolturale basata sulla valorizzazione delle specie spontanee, sulla conoscenza delle loro esigenze ecologiche e tendenze evolutive naturali, con il fine di conciliare a medio termine la produzione di legname di pregio con le altre funzioni del bosco, in particolare quelle naturalistica, paesaggistica, didattica, scientifica e di fruizione pubblica, ove prevista. La gestione avviene per gruppi di diverse dimensioni, la cui estensione in superficie non deve superare i 5.000 m², tenuto conto della frammentazione delle superfici e delle proprietà forestali, applicando tagli e scelte colturali modulati a seconda delle caratteristiche stagionali, delle esigenze delle specie e della situazione reale. Non si pongono pertanto obiettivi di "normalizzazione" dei boschi, bensì di ricreazione progressiva di nuclei efficienti, soprattutto nelle aree pianiziali a valle di Paesana (CN). I tagli a raso nelle fustaie, nonché la rinnovazione posticipata del soprassuolo, sono sempre vietati. Limitatamente alle zone N1 deve essere applicata una selvicoltura ambientale, con l'obiettivo prevalente di riequilibrare ed arricchire gli ecosistemi forestali naturali, gestendoli secondo cicli naturali caratterizzati dalla presenza di elevate biomasse e

dalla massima varietà floristica e faunistica.

5. Nei boschi che hanno subito processi di frammentazione e degrado antropogeno, con impoverimento floristico progressivo, è opportuno procedere a rinfoltimenti, piantagioni intercalari di collegamento od a piccoli gruppi, scegliendo le specie arboree più idonee alle stazioni, in particolare tra farnia, carpino, ontano nero, ciliegio selvatico, frassino maggiore e tiglio selvatico nelle aree planiziali; nelle aree di particolare valenza naturalistica possono anche essere inseriti arbusti spontanei.
6. Sono da considerarsi cedui abbandonati i soprassuoli in libera evoluzione di età superiore a 40 anni in boschi a prevalenza di faggio, di oltre 25 anni se di robinia, 27 se di castagno, di oltre 18 anni per pioppi e salici, di oltre 30 anni per le altre specie, fatte salve comprovate consuetudini locali di applicazione di turni diversi da valutare di volta in volta. Nei soprassuoli aventi queste caratteristiche, assimilati come già indicato alle fustaie, è opportuno accelerare il processo di avviamento a fustaia, lasciandoli alla continuazione dell'evoluzione naturale, escludendo comunque le ceduzioni. Nel caso di interventi attivi di conversione si potranno eseguire diradamenti selettivi dei polloni, rilasciando uno o più soggetti per ceppaia, a seconda del loro numero e delle loro dimensioni, scelti tra quelli dominanti, in migliori condizioni vegetative ed in grado di resistere al parziale isolamento, privilegiando le specie autoctone anche sporadiche; debbono essere sempre salvaguardati gli eventuali soggetti affrancati, il novellame da seme oltre ai soggetti sottoposti e gli arbusti di accompagnamento. La conversione può essere ottenuta anche tramite matricinatura intensiva, consentendo di ricavare una maggiore quantità di legna utilizzando ancora una parte del ceduo, optando, se ve ne sono le condizioni, per il governo misto a ceduo composto. In ogni caso la copertura delle chiome dopo il primo intervento di conversione non potrà essere inferiore al 60%. Ove il soprassuolo manifesti condizioni di collasso colturale, e sia privo di soggetti vitali, come può accadere nei robinieti e nei castagneti da tempo abbandonati, si potrà anche procedere con interventi di trasformazione o rigenerazione anticipata, con successiva selezione dei ricacci e/o cure colturali al novellame.
7. Si considerano cedui a regime quelli utilizzati secondo turni consuetudinari, comunque di età inferiore a quelle sopra indicate per definire i cedui abbandonati. Qualora gli aventi titolo non siano più interessati alle utilizzazioni ed agli assortimenti ritraibili, anche i cedui a regime possono essere convertiti a fustaia, per evoluzione naturale o con tagli di avviamento come descritto per quelli in abbandono. Nel taglio dei cedui a regime il turno minimo è stabilito in 25 anni per il faggio, 10 anni per la robinia e 15 per il castagno, 8 anni per i salici ed i pioppi, 10 anni per l'ontano e 20 anni per le altre specie; in particolare i cedui a prevalenza di querce o di carpino bianco di qualunque età non possono più essere utilizzati come tali, ma devono essere avviati a fustaia con i metodi sopra descritti per i popolamenti abbandonati. La matricinatura è sempre obbligatoria: nei cedui semplici devono essere rilasciati almeno 90 soggetti ad ettaro di tutte le specie autoctone, scelti tra quelli

da seme o tra i polloni dominanti e meglio conformati; se presenti, saranno scelti soggetti di maggior pregio forestale e/o naturalistico, anche se diversi da quelli prevalenti. Le matricine di più turni possono essere utilizzate solo quando abbiano assolto la funzione di disseminazione. La matricinatura deve effettuarsi anche nei cedui di robinia, salice, pioppo, ontano, nocciolo. Le piante da rilasciare debbono essere scelte preferibilmente a gruppi, per resistere all'isolamento, non interferire con i ricacci del ceduo, creando nuclei significativi anche per l'evoluzione della vegetazione e capacità di ospitare la fauna. La snellezza delle riserve, definita dal rapporto tra altezza e diametro, non deve essere superiore a 100 se a gruppi, ad 80 se per singoli individui.

8. Nei cedui composti, detti anche cedui sotto fustaia, lo strato governato ad alto fusto rilasciato ad ogni ceduzione deve essere di almeno 180 soggetti con le caratteristiche di cui sopra, appartenenti a 3 o più classi di età, di cui almeno metà multiple del turno. Nei cedui a regime l'estensione massima delle tagliate, da eseguirsi sempre con il rilascio di matricine come sopra indicato, non può superare i 8.000 m², comprese le utilizzazioni contigue per una fascia di 100 m i cui ricacci abbiano meno di 4 m di sviluppo.
9. Al fine di evitare danneggiamenti del territorio, così come previsto dalle Prescrizioni di Massima o di Polizia Forestale vigenti, durante tutti i tipi di utilizzazioni o cure colturali si deve evitare di percorrere andatamente la superficie con mezzi motorizzati; debbono essere utilizzate le vie di esbosco esistenti e, in loro mancanza, creati corridoi provvisori senza movimenti di terra. Le ramaglie non utilizzabili possono essere sminuzzate e sparse il più possibile a contatto con il suolo, onde favorirne la pronta decomposizione, lasciando comunque libera la viabilità anche pedonale, le sponde e gli alvei dei corsi d'acqua ed i fontanili. Nelle superfici forestali e nei relativi inclusi sono sempre vietati gli abbruciamenti, sia dei residui, sia della vegetazione considerata infestante, così come previsto dalle Prescrizioni di Massima o di Polizia Forestale vigenti. Ai fini di conservare la diversità biologica e di garantire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio naturale è inoltre vietata la soppressione sistematica di arbusti, di cespugli e della vegetazione forestale che non si intende prelevare, quando non intralcino gravemente le altre operazioni.
10. Il taglio di filari, siepi campestri e di alberi isolati è consentito purchè se ne garantisca la rigenerazione. E' vietato il taglio di filari, alberature e siepi campestri di valore paesaggistico-ambientale, individuate con deliberazione dell'Ente di gestione che prevede, nella medesima deliberazione, le forme di indennizzo di cui all'art. 36 della LR 12/90. Sono fatti salvi gli interventi da compiersi per ragioni di pubblica incolumità o di lotta fitosanitaria obbligatoria.
11. Nella fascia fluviale, al di fuori di parchi e giardini privati e delle colture agrarie, è vietata l'introduzione di specie vegetali esotiche, nonchè l'ulteriore estensione attiva di quelle naturalizzate localmente. E' altresì vietato l'inserimento di pioppi ibridi nelle formazioni forestali, nonchè nelle aree a vegetazione naturale o seminaturale in evoluzione.

12. Non sono soggetti ad autorizzazione di cui alla LR 57/79 s.m.i. lo sgombero dei pioppi ibridi di coltura presenti in forma isolata od a gruppi in altri tipi di occupazione del suolo, gli interventi per la gestione dei cedui a regime, il taglio dei piantamenti per arboricoltura da legno entro il turno di 20 anni per i pioppi ibridi e di 50 anni per le altre specie, il taglio degli arbusteti non ripari, il taglio dei filari, delle siepi campestri e degli alberi isolati di diametro, misurato a metri 1,50 di altezza, inferiore a 50 cm nonchè il taglio di siepi campestri, filari e di alberi isolati.
13. I tagli boschivi, fino all'approvazione del Piano di assestamento forestale, sono soggetti alle autorizzazioni di cui al Titolo III della LR 57/79 s.m.i.: l'autorizzazione dispone le modalità di esecuzione degli interventi previsti.

Art. 3.5. Gestione faunistica

1. La gestione della fauna selvatica omeoterma e della fauna ittica, nell'ambito delle aree classificate a Riserva naturale e Area attrezzata, è regolata dalla LR 8 giugno 1989, n. 36. Sulla restante parte del territorio si applicano le disposizioni di cui alle vigenti leggi statali e regionali in materia di tutela della fauna, dell'attività venatoria e della pesca. Su tutta l'asta fluviale del Fiume Po si applicano inoltre le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 130, del 25 gennaio 1992, recepite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 193, del 2 novembre 1992.
2. Nelle aree in cui è ammesso l'esercizio dell'attività venatoria l'Ente di gestione, in collaborazione con gli organi competenti, predispone periodicamente la ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica ed i programmi di intervento per il miglioramento degli habitat.
3. Il regolamento di cui all'art. 28 LR 12/90, predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Ente di gestione, disciplina ogni altra forma di tutela e di intervento gestionale relativa alla fauna.

Art. 3.6. Aree e attività agricole, aree verdi

1. Il presente Piano disciplina le attività agricole e le connesse trasformazioni d'uso del suolo in modo da assicurarne il corretto inserimento nel territorio, tenendo conto congiuntamente delle esigenze economiche del settore e degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale assunti. A tal fine il Piano:
 - a) determina, in funzione dei caratteri specifici delle diverse aree territoriali, vincoli, limitazioni particolari, condizioni di intervento, per quelle attività che modificano lo stato dei luoghi (bonifiche, impianti fissi, interventi edilizi) o che abbiano diretta influenza su aree definite di protezione naturalistica;

b) incentiva l'adozione di pratiche agricole ambientalmente positive attraverso l'uso, appositamente indirizzato in funzione del progetto territoriale, di strumenti economici, finanziari ed organizzativi previsti da provvedimenti di settore;

c) orienta il comportamento dei conduttori agricoli tramite strumenti informativi, offerte di servizi (sportello a domicilio) utili ad ottenere e finalizzare gli incentivi di cui al punto precedente, tramite la promozione della sperimentazione ed innovazione tecnologica volta alla riduzione dell'impatto ambientale, anche mediante la formazione di parchi agrari;

d) promuove, attraverso il processo di elaborazione ed adozione di codici di autoregolamentazione delle attività agricole, la formazione di una leadership agricola basata sull'integrazione delle variabili ambientali nella valorizzazione delle attività d'impresa.

Eventuali indennizzi per gli effettivi danni economici prodotti da vincoli posti con il presente Piano saranno erogati sulla base di quanto disposto dall'art. 36 LR 12/90.

2. In tutto l'ambito di operatività del Piano valgono i seguenti indirizzi operativi:

a) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui sono attualmente praticati, fatti comunque salvi i normali avvicendamenti colturali, l'uso di tecniche agricole che comportino una riduzione dell'impatto ambientale e l'osservanza delle norme di cui al RD 25 luglio 1904, n. 523;

b) le colture arative devono sempre rispettare i cigli dei terrazzi geomorfologici, consentendo il mantenimento di una copertura vegetale della sottostante scarpata;

c) le strade agricole ed i canali interpoderali, con particolare riferimento a quelli individuati per l'interesse storico-culturale, dovranno essere accompagnati da filari alberati o siepi in tutti i casi in cui ciò potrà essere ottenuto senza impedire l'attività agricola e purché sia garantito l'indennizzo per gli eventuali danni ai sensi dell'art. 36 della LR 12/90.

d) nella realizzazione di giardini, recinzioni, aree attrezzate, dovrà essere privilegiato l'uso di essenze appartenenti alla flora locale; l'inserimento, mai prevalente, di altre specie ornamentali potrà essere effettuato nel rispetto degli specifici valori paesistici e naturali dell'intorno.

3. In ciascuna zona agricola è promossa dalle Organizzazioni Professionali Agricole, col supporto degli organi tecnici della Regione, la definizione di un "codice di autoregolamentazione", che determini le modalità ed i vincoli a cui attenersi nella pratica agricola in funzione dell'influenza sul limitrofo ambiente fluviale, con particolare riferimento alla tutela delle acque di superficie e di falda. La definizione del Codice deve rispettare il disposto di cui all'art. 29 della L.R. 12/90 ed i contenuti del Codice di buona pratica agricola di cui al DL 13/92. Qualora l'adozione di tale codice comporti accertati danni dall'attività agricola, secondo quanto disciplinato dall'art. 36, comma 2. della LR 12/90, e nel caso in cui esso sia fatto proprio, con apposita

deliberazione, da parte dell'Ente di gestione, l'Ente medesimo può disporre l'erogazione di indennizzi agli aventi diritto. L'indennizzo non è cumulabile con premi eventualmente ottenuti dagli aventi diritto per le medesime coltivazioni.

4. Valgono, inoltre le seguenti indicazioni per aree e beni particolari:
 - a) Areali critici di coltivazione: aree caratterizzate dalla presenza pervasiva e determinante di colture, in particolare orticoltura, frutticoltura, pioppicoltura, che possono creare problemi di compatibilità paesistica o ambientale, a causa delle tecniche produttive adottate e della sensibilità dell'ambiente circostante, valutata in base all'art. 4.2. Rispetto alle colture in oggetto si promuoveranno processi di autoregolamentazione, basati sull'adozione di tecniche di estensivazione e "lotta integrata", che consentano il miglioramento delle condizioni ambientali della zona interessata;
 - b) Comprensori cerealicoli in aree sensibili: si tratta di aree in cui, per le caratteristiche del suolo e la vicinanza del fiume, la monocoltura cerealicola, in particolare risicoltura, produce effetti diretti sulla qualità delle acque e sull'ecosistema fluviale. In tali comprensori nelle aree agricole intercluse, di cui all'art. 1.6, comma 2, si promuove l'indirizzo, tramite gli incentivi di cui al presente articolo e con iniziative promozionali a cura dell'Ente di gestione, in concorso con le Organizzazioni Professionali Agricole, alla selvicoltura e alla naturalizzazione. Dovranno nel contempo essere sperimentate tecniche di coltivazione per le quali sia comprovato il minor impatto per l'ecosistema fluviale. Tali tecniche dovranno essere adottate nei terreni in cui permanga la cerealicoltura, con la definizione di uno specifico codice di autoregolamentazione;
 - c) Enti di ricerca e aziende sperimentali: le modalità di coltivazione di terreni oggetto di prove sperimentali non sono soggette alle norme precedentemente indicate per le attività agricole; la Regione Piemonte, con il concorso dell'Ente di gestione, promuove la stipula di convenzioni con tali Enti al fine di sperimentare e definire ipotesi di protocolli operativi per: modalità di coltivazione da prevedere nei codici di autoregolamentazione, col mantenimento della copertura vegetale nelle aree di fruizione, tecniche di ingegneria naturalistica utilizzabili nelle opere di difesa e nella loro manutenzione. In particolar modo si opererà al fine di valorizzare le produzioni agricole ottenute in conformità ai Codici di autoregolamentazione e ai protocolli di coltivazione, sviluppando in prospettiva marchi di qualità o azioni di sensibilizzazione previsti dai Reg. CEE n. 2081/92 e 2082/92;
 - d) Aree progetto: si tratta di aree per le quali è possibile individuare le condizioni e l'opportunità di attivare iniziative particolari, volte a promuovere aspetti delle attività agricole significativamente connessi con le opzioni del Piano.

In tal senso il Piano fin da ora individua le seguenti aree progetto:

- Comune di Morano, cascina Pobietto e terreni circostanti: progetto indirizzato a valorizzare la particolare bellezza del paesaggio agricolo (infrastrutturazione agraria: cavi irrigui, ponticelli, alberate) che

circonda un bene storico e architettonico di grande rilievo. Dovrà essere mantenuta la funzionalità e l'economicità delle attività insediate, prevedendo però anche cambiamenti nelle tecniche e nell'impostazione produttiva. In particolare potrà essere sperimentata la reintroduzione di forme estensive di allevamento;

- Comune di Verolengo, terreni comunali in fascia di pertinenza fluviale: progetto indirizzato a mantenere le particolari modalità di uso civico della fascia fluviale e a regolare i rapporti fra tali usi e gli attuali usi agricoli e fruitivi;

- Comune di Casalgrasso, terreni privati circostanti la Cascina La Macchina: progetto indirizzato a realizzare, attraverso convenzione con gli agricoltori locali, un'area repertorio delle colture storiche dell'area fluviale e comunque di colture interessanti sotto il profilo didattico e dimostrativo da connettersi alle attività previste dalle schede progettuali e dagli schemi grafici individuati per la medesima area;

- Comune di Revello, regione Staffarda, terreni di proprietà dell'Ordine Mauriziano: progetto indirizzato a sperimentare modalità di utilizzo dei seminativi ritirati dalla coltivazione e al mantenimento della zootecnia estensiva in area di pianura;

- Comune di Carmagnola, terreni comunali del Bosco del Gerbasso-Nuova sede Scuola Agraria nel Parco della Vigna: progetto indirizzato alla sperimentazione sul campo dell'attività di ricostruzione paesaggistica e gestione naturalistica;

e) Aree agricole all'interno di aree inserite nell'ambito delle schede progettuali e degli schemi grafici facenti parte integrante del Piano: valgono le norme generali per aree e attività agricole per quanto non esplicitamente previsto dalle schede progettuali e dagli schemi grafici illustrativi. Le indicazioni dei progetti dovranno in generale consentire il proseguimento dell'attività agricola nei terreni non occupati dalle attività di trasformazione. Dovrà in generale essere favorita l'espressione e valorizzazione anche economica delle funzioni ambientali, fruitive e produttive dell'agricoltura.

5. Le aree e le attività di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4 potranno essere individuate, sulla base delle indicazioni del presente articolo, dalle Amministrazioni comunali di concerto con l'Ente di gestione. La realizzazione delle iniziative di cui alla lettera d) del precedente comma 4 (aree progetto), dovrà essere riconosciuta prioritaria nell'ambito dei piani settoriali finalizzati alla destinazione di contributi regionali, ovvero nazionali e comunitari amministrati dalla Regione Piemonte. L'amministrazione regionale provvederà ad avviare apposite istruttorie di finanziamento in base ai competenti provvedimenti che si renderanno operativi. A tale fine i soggetti che intendano attuare una delle iniziative già inserite nel Piano dovranno presentare alla Regione Piemonte un progetto di attuazione che determini:
 - i soggetti attuatori e la loro competenza specifica nel caso di pluralità di soggetti;
 - il programma delle iniziative, distinte fra interventi inerenti le modalità e le tecniche di coltivazione e allevamento e quelli relativi a manu-

fatti ed infrastrutture;

- la previsione dei costi di gestione annuali, comprensivi di eventuali indennizzi o compensi agli imprenditori agricoli;

- la previsione dei costi per eventuali investimenti (acquisti, opere edili, opere a verde, sistemazioni ambientali);

- gli elaborati grafici utili alla comprensione del progetto e all'individuazione delle superfici interessate.

I Comuni potranno individuare ulteriori aree progetto, purchè le iniziative proposte e la loro localizzazione risultino coerenti con gli indirizzi e la disciplina del Piano. Le aree progetto così individuate saranno inserite nei programmi di attuazione dell'Amministrazione Regionale alla stregua di quelle inserite al momento dell'approvazione.

6. Sarà cura dei Comuni ovvero degli Enti localmente competenti, anche in collaborazione con l'Ente di gestione, effettuare periodici interventi di manutenzione del verde di consolidamento e naturalizzazione delle sponde fluviali e di altre aree di rilievo ambientale, affidandone l'esecuzione prioritariamente ad agricoltori della zona. Sarà cura della Regione Piemonte favorire la fattibilità di tale misura attraverso la formazione degli operatori e attraverso opportune soluzioni organizzative anche in connessione ad iniziative gestite direttamente dalla Regione o da altri Enti da essa coordinati.

Art. 3.7. Aree ed elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico.

1. Il Piano tende a promuovere il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della fascia fluviale, e delle sue relazioni con il contesto culturale, ambientale e paesaggistico. A tal fine disciplina gli usi e le modalità d'intervento, con riferimento alle seguenti categorie:
 - 1) le aree interessate da insediamenti urbani e nuclei minori di valore storico, artistico, documentario od ambientale, con le relative pertinenze storiche e paesaggistiche;
 - 2) i monumenti, gli edifici civili e rurali ed i manufatti aventi valore storico, artistico, ambientale o documentario, singoli o costituenti sistema, con le relative pertinenze storiche e paesaggistiche;
 - 3) le aree di interesse archeologico;
 - 4) le aree e gli elementi di specifico interesse paesistico-ambientale.
2. Valgono per le suddette categorie di beni, con riferimento agli usi ed alle modalità di intervento di cui all'art. 1.5, i criteri di cui alla tabella 3. Essi devono inoltre essere applicati nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali nella fascia d'influenza indiretta per tutti i beni specificamente individuati nelle tavole di Piano o comunque in diretto rapporto visivo col fiume. Per quanto riguarda i centri storici, ciò vale in particolare per i margini e le cortine edilizie affacciate sul fiume.

TABELLA DEGLI USI E DELLE MODALITA' DI INTERVENTO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI		USI PROPRI O INDIVIDUATI SPECIFICATAMENTE DAL PROGETTO	MODALITA' DI INTERVENTO	
			BENI DI INTERESSE AMBIENTALE O DOCUMENTARIO	BENI DI ELEVATO VALORE STORICO ARTISTICO O NATURALISTICO AMBIENTALE
CLASSE DEL BENE				
INSEDIAMENTI URBANI A CARATTERE STORICO / ART.E RELATIVE PERT.	1.1 CENTRI STORICI NUCLEI PRINCIPALI	U2.1 - U4.1 - U4.2 - U4.3	M3.2 - M4.1 - M4.2	M4.1
	1.2 NUCLEI MINORI FRAZIONI etc.			
	2.1 COMPLESSI ABBAZIARI SANTUARI	U2.1 - U4.2*** - U3.1*	M4.1 - M4.2 - M1.1*	M4.1 - M1.1*
BENI SINGOLI ISOLATI E LORO PERTINENZE	2.2 CHIESE, CAPPELLE ISOLATE, PILONI	U3.1*	M4.1 - M1.1*	M4.1 - M1.1*
	2.3 EDIFICI CIVILI, VILLE CON PARCO	U2.1 - U2.1 - U4.2*** - U4.3 - U3.1*	M4.1 - M4.2 - M1.1*	M4.1 - M1.1*
	2.4 EDIFICI E COMPLESSI RURALI, PRODUTTIVI	U2.1 - U2.2 - U4.2 - U4.3 - U3.1* - U4.1	M4.1 - M4.2 - M1.1*	M4.1 - M1.1*
	2.5 GRANDI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE: PONTI, CANALI, DIGHE	U5.7 - U3.1*	M3.1 - M1.1*	M3.1 - M1.1*
AREE ARCHEOLOGICHE		U3.1* - U1		M1.1* - M1.2 - M1.3
AREE ED ELEMENTI DI ELEVATO INTERESSE PAESISTICO AMBIENTALE	4.1 AREE NATURALI	U1 - U2.1 - U3.1	M0 - M2.1 - M1.1	M0
	4.2 AREE AGRICOLE	U1 - U3.1 - U3.2** - U2.1	M1.1 - M1.2** - M3.1 - M4.1	M1.1 - M3.1
	4.3 STRADE E PERCORSI STORICI	U1 - U2.1 - U3.1*	M3.1 - M0* - M1.1*	M3.1 - M0*
	4.4 STRADE PANORAMICHE E DI FRUIZIONE PAESAGGISTICHE	U1 - U2.1 - U3.1*	M3.1 - M0* - M1.1*	M3.1 - M0*
	4.5 CRINALI, EMERGENZE MARGINI	U1 - U2.1 - U3.1	M0 - M1.1 - M3.1	M0

* Limitatamente alle pertinenze e alle fasce di tutela

** Nell'ambito di progetti operativi locali o regionali

*** Limitatamente alla residenza

Art. 3.7.1. Centri e nuclei storici

1. Le delimitazioni dei centri e dei nuclei individuati nella cartografia di Piano dovranno essere precisate negli strumenti urbanistici locali, anche ai fini degli insediamenti aventi valore storico artistico ai sensi dell'art. 24 LR 56/77, comprendendo:
 - a) gli elementi di specifico interesse storico-artistico, con le relative aree di pertinenza, inglobati, adiacenti o prossimi purchè strutturalmente connessi, ivi compresi ville, pievi, siti di interesse archeologico e parchi o giardini storici;
 - b) gli elementi di interesse ambientale-documentario ad essi complementari, costituenti parte integrante della struttura aggregativa;
 - c) gli elementi, anche di recente edificazione, incoerenti o contrastanti, ma strutturalmente legati ai precedenti da rapporti fisici o funzionali;
 - d) le rogge, i canali e le opere infrastrutturali connesse, eventualmente presenti nelle adiacenze;
 - e) le aree e gli elementi complementari legati agli aggregati storici da relazioni funzionali, formali, fisiche o visive (aree libere, muri di cinta e di sostegno, orti e brani del paesaggio agrario, margini boscati o elementi naturali).
2. All'interno delle delimitazioni di cui al comma 1 gli strumenti urbanistici locali perseguono l'obiettivo della riqualificazione edilizia ed urbanistica, articolandone le prescrizioni sulla base di analisi multidisciplinari. In particolare la normativa deve prevedere la tutela ed il recupero:
 - a) degli elementi di bordo e di raccordo con il contesto, con specifica attenzione a quanto individuato come caratterizzante il rapporto con il contesto fluviale;
 - b) degli elementi costitutivi dell'impianto storico: connotati geomorfologici e tipologie insediative, percorsi storici ed assi rettori dell'insediamento, vie di transito;
 - c) degli elementi costitutivi gli spazi di socializzazione e d'uso pubblico: piazze ed altri luoghi centrali, parchi e giardini pubblici, spazi attrezzati con arredo urbano, con specifica attenzione al ruolo dei centri previsto dal Piano per la fruizione della fascia fluviale e per la valorizzazione delle risorse locali;
 - d) degli elementi costitutivi degli aggregati edilizi, con individuazione delle unità edilizie elementari, dei tipi ricorrenti e degli edifici singoli, con i relativi caratteri tipizzanti e le qualità intrinseche.
3. La disciplina d'uso dei centri e dei nuclei storici deve essere orientata a privilegiare le destinazioni residenziali e quelle per i servizi legati alla residenza e di pubblica utilità. Per l'utilizzo degli edifici di specifico interesse storico-artistico valgono gli indirizzi espressi nel successivo art. 3.7.2. La disciplina delle modalità di intervento è orientata a:
 - a) ammettere unicamente il restauro ed il risanamento conservativo, secondo le indicazioni di cui al successivo art. 3.7.2 per gli edifici, o parti di essi, di specifico interesse storico-artistico nonchè per parti di

- edificio singolo (fronti su spazi pubblici, cornicioni, androni, scale o altri elementi caratterizzanti evidenziati dalle analisi);
- b) ammettere la ristrutturazione edilizia per i fabbricati storici di esclusivo interesse documentario, purchè non si alteri sostanzialmente l'impianto tipologico e non si provochino gravi alterazioni dei fronti verso spazi pubblici;
 - c) promuovere interventi di riduzione dei principali elementi di contrasto con il contesto presenti in edifici recenti inseriti nei centri;
 - d) consentire ampliamenti degli edifici esistenti o nuove costruzioni per destinazioni pubbliche, solo dopo verifica, attuata con opportuni strumenti urbanistici esecutivi, della congruenza con il tessuto preesistente;
 - e) disciplinare le modalità costruttive, i materiali, le tecniche edilizie, in modo che siano coerenti od omogenei con il rispetto dei peculiari caratteri ambientali, strutturali, tipologici e costruttivi delle preesistenze, riconoscibili attraverso la lettura storico-critica degli stessi.
4. In carenza di previsioni degli strumenti urbanistici locali conformi alle indicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, all'interno delle delimitazioni dei centri e dei nuclei storici individuati sono esclusivamente ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo o, per edifici privi di valore storico artistico, ristrutturazione edilizia senza alterazioni volumetriche nè dell'impianto dei fabbricati.

Art. 3.7.2. Beni culturali isolati e loro pertinenze

1. Il Piano individua cartograficamente i seguenti beni culturali isolati anche esterni all'area di competenza ai fini di un loro raccordo con il tessuto territoriale delle aree protette:
- a) le emergenze architettoniche di rilevante interesse storico-culturale, individuate con asterisco grande nelle tavole di Piano;
 - b) i beni di interesse documentario e di architettura minore, quali cascinali, cappelle, testimonianze di archeologia industriale individuati con asterisco piccolo nelle tavole di Piano;
- Sono considerate emergenze architettoniche di cui al punto a) i seguenti beni:
- Santuario di S. Chiaffredo (Crissolo)
 - Castello di Castellar (Castellar)
 - Castello della Morra (Castellar)
 - Abbazia di Staffarda (Revello)
 - Castello di Cardè (Cardè)
 - Abbazia di Casanova (Carmagnola)
 - Cascina Fortepasso e suo contorno (Carmagnola)
 - Complesso di Tetti Mauriti (Villastellone)
 - Borgo Cornalese (Villastellone)
 - Castello di Moncalieri (Moncalieri)

Parco e Castello del Valentino (Torino)
 Monte dei Cappuccini (Torino)
 Ponte Umberto I° (Torino)
 Ponte Isabella
 Ponte Vittorio Emanuele I° e Murazzi (Torino)
 Villa della Regina (Torino)
 Chiesa della Gran Madre di Dio (Torino)
 Mole Antonelliana (Torino)
 Abbazia di Stura (Torino)
 Basilica di Superga (Torino)
 Villa Sambuy (San Mauro Torinese)
 Complesso rurale di Cimena (S. Raffaele Cimena)
 Castello di Verrua Savoia (Verrua Savoia)
 Castello di Gabiano (Gabiano)
 Castello di Camino (Camino)
 Villa Gaiano (Camino)
 Complesso rurale di Pobietto (Morano Po)
 Castello di Solonghelo
 "La Furnasetta" di Morano (Morano Po)
 Villa Sordi (Casale Monferrato)
 Castello di Casale (Casale Monferrato)
 Cittadella di Casale (Casale Monferrato)
 Grangia di Gazzo (Casale Monferrato-Terranova)
 Torre d'Isola (Valmacca)
 Cascinone di Borgo S.Martino (Borgo S.Martino)
 Chiesa Romanica del cimitero di Giarole (Giarole)
 Castello di Giarole (Giarole)
 Castello di Pomaro (Pomaro)
 Ponte di Valenza (Valenza)

2. Le destinazioni d'uso ammesse per le emergenze architettoniche sono quelle originali o storicamente consolidate ovvero, per gli usi pubblici o di interesse pubblico, quelle compatibili con la conservazione e coerenti con l'impianto originario; qualora non espressamente definite dal Piano, possono essere individuate dalla Regione o dall'Ente di gestione, di concerto con le amministrazioni locali interessate, con riferimento a programmi di uso e/o di acquisizione di beni di particolare interesse. Le modalità di intervento previste per tutte le emergenze architettoniche e sulle relative aree di pertinenza, ancorchè non vincolate ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39, sono la manutenzione, il restauro ed il risanamento conservativo, statico ed architettonico, filologicamente guidato ed eseguito con le tecniche ed i materiali coerenti con quelli tradizionali. Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso: allevamento, attività agricola con esclusione della residenza, attività produttive, artigianali e commerciali.
3. Ai fini del presente articolo l'area di pertinenza definita da spazi privati recintati o individuati storicamente, costituisce parte integrante del bene. La delimitazione delle aree di pertinenza deve essere definita dagli strumenti urbanistici locali, affinché non risulti alterato il valore

di unitarietà con il bene di riferimento. In carenza di tale definizione la documentazione da allegare ai progetti di intervento su tali beni, deve comprovare il fondamento storico e morfologico della delimitazione proposta.

4. Il progetto di restauro deve prevedere contestualmente l'insieme degli interventi conservativi e la demolizione delle superfetazioni e delle aggiunte deterioranti, l'eventuale riuso delle aggiunte coerenti e gli interventi necessari per l'adeguamento agli standard, richiesti dall'uso previsto, di qualità igienica, funzionale, di sicurezza e di agibilità. Questi ultimi interventi devono attuarsi nel pieno rispetto delle strutture originarie interne ed esterne, degli spazi rappresentativi e di connessione e delle aree di pertinenza e possono essere attuati con l'impiego di tecniche e materiali moderni, nel qual caso devono essere visivamente riconoscibili quali integrazioni funzionali dell'organismo originale, senza peraltro comprometterne l'apprezzabilità.
5. Le destinazioni d'uso ammesse per i beni di interesse documentario sono quelle in atto, se compatibili con l'impianto tipologico originario; qualora non siano compatibili, gli strumenti urbanistici locali dovranno indicare le destinazioni appropriate.
6. Per gli insediamenti rurali ancora utilizzati a fini agricoli sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A (ai sensi della LR 56/77 e della Circolare regionale n. 5/SG/URB del 27/4/84) per l'adeguamento funzionale dell'attività, ai fini dello sviluppo aziendale, con le seguenti attenzioni:
 - a) le aree di pertinenza, definite, sino a documentata specificazione in sede di progetto, come l'insieme delle particelle catastali afferenti alle preesistenze edificate e connesse funzionalmente ad esse (comprendendo aie, cortili, orti e giardini, aree cintate), debbono essere mantenute nella loro funzionalità e da valorizzare;
 - b) lo stato dei luoghi e il ruolo del complesso edilizio nel paesaggio devono essere valorizzati dagli interventi previsti;
 - c) gli elementi caratterizzanti la tipologia e quelli costruttivi tradizionali o comunque rilevanti sotto il profilo documentario debbono essere mantenuti e restaurati.
7. Il Piano individua anche gli "annucleamenti rurali" come nodi di riferimento della strutturazione storica del territorio. Tali nuclei, anche se alterati e anche se non più esclusivamente connessi con la conduzione agricola dei fondi, sono tutelati dal Piano quali testimonianze documentali e quali componenti significative del paesaggio agrario. All'interno della fascia di pertinenza fluviale le destinazioni sono quelle agricole, residenziali, turistico-ricettive, agrituristiche, per usi connessi all'attività del tempo libero (strutture di servizio per le attività ricreative del sistema di fruizione): le modalità di intervento sono quelle previste al comma precedente (ristrutturazione edilizia di tipo A) e si applicano anche sugli edifici non più in uso agricolo. All'esterno della fascia di pertinenza fluviale le destinazioni sono quelle agricole e residenziali. Altre destinazioni eventualmente esistenti sono ammesse soltanto se compatibili e se riconducibili a

compatibilità con le attività agricole, secondo quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 2.5. Le Amministrazioni comunali dovranno definire negli strumenti urbanistici la perimetrazione e la zonizzazione secondo i seguenti criteri:

- la perimetrazione dovrà evitare di compromettere la continuità e la fruibilità del territorio agricolo circostante con nuove consistenti espansioni; potrà peraltro comprendere aree marginali non più in uso agricolo, aree intercluse ed aree residuali, anche al fine di ristabilire corretti rapporti con il contesto, in particolare per riqualificare i margini dell'abitato tramite cortine vegetali e completamenti dell'edificato, sempre salvaguardando l'identità e la riconoscibilità del nucleo stesso;
- la zonizzazione dovrà distinguere gli insediamenti urbani aventi carattere storico, artistico o ambientale di cui al comma 1 dell'art. 24 LR 56/77 da riconoscere e da disciplinare secondo i criteri di cui al precedente art. 3.7.1, da quelli di completamento che saranno disciplinati secondo quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 2.5;
- eventuali beni culturali isolati all'interno di tali aree saranno disciplinati secondo quanto prescritto ai commi precedenti anche se non sono, o non sono più, in uso agricolo.

Art. 3.7.3. Siti di interesse archeologico

1. Gli strumenti urbanistici locali devono individuare i siti di interesse archeologico, di concerto con la competente Soprintendenza. Qualsiasi mutamento dello stato delle aree deve essere previsto in apposito piano particolareggiato.
2. Il Piano prevede la promozione e valorizzazione dell'area archeologica di Industria (Comune di Monteu da Po) anche attraverso la partecipazione dell'Ente di gestione, ferme restando le specifiche competenze attribuite dalle vigenti leggi statali in capo alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte.

Art. 3.7.4. Aree ed elementi di specifico interesse paesaggistico-ambientale

1. Il Piano riconosce come aree di specifico interesse paesaggistico tutte le zone N, A, U che, sulla base degli studi condotti ai sensi dell'art.4.2 risultano di alta qualità sotto il profilo paesistico-percettivo ovvero di media qualità in situazione di alta criticità. L'insieme di tali zone è articolato nei "contesti paesistici" di cui agli schemi grafici allegati, così denominati:
 - 1) la Valle Alpina fino a Saluzzo
 - 2) l'alta pianura di Staffarda
 - 3) i meandri incisi nella piana di Carmagnola
 - 4) il fiume metropolitano torinese

- 5) il Chivassese
- 6) la risaia e le colline del Monferrato casalese
- 7) il grande fiume
- 8) terrazzi alluvionali della Dora Baltea.

Qualora le aree di specifico interesse paesaggistico ricadano negli ambiti individuati nelle schede e nei relativi schemi grafici facenti parte integrante del presente Piano, gli interventi di riqualificazione paesistico/ambientale sono indirizzati dagli stessi. Qualora non siano comprese in tali ambiti, i Piani Regolatori Comunali, singolarmente o in modo coordinato devono disciplinare le zone individuate, secondo i criteri che seguono, di concerto con l'Ente di gestione:

- salvaguardia e valorizzazione di tutti gli elementi di pregio e delle emergenze segnalati dal Piano nei contesti paesistici, nonché delle loro relazioni;
- salvaguardia delle relazioni visive con le emergenze di riferimento del sistema fluviale individuate dal Piano nei contesti paesistici;
- eliminazione o mitigazione degli elementi di criticità e di degrado o detrazione visiva;
- caratterizzazione e valorizzazione delle principali connotazioni specifiche dell'area nel contesto più vasto del paesaggio fluviale;
- realizzazione e disciplina dei percorsi di fruizione segnalati dal Piano e di altri integrabili con i precedenti.

2. I percorsi stradali individuati dal Piano come percorsi storici sono tutelati in quanto segni della rete infrastrutturale dell'assetto territoriale storico; per essi non sono ammessi interventi di ampliamento o di rettifica, salvo per quelli coincidenti con strade comunali importanti, statali o provinciali, di collegamento veicolare, nel qual caso tali interventi possono essere ammessi per l'eliminazione di gravi situazioni di pericolo o di disagio, nell'ambito di progetti esecutivi corredati da studi di compatibilità ambientale e previo parere dell'Ente di gestione. In tutti gli altri casi, ivi comprese le tratte dismesse per modifiche di tracciato, devono essere attuati interventi di restauro e recupero delle strutture, di valorizzazione dei tracciati tramite modeste sistemazioni volte all'eliminazione degli impatti visivi o alla ricostituzione dei riferimenti ai beni culturali ed alle emergenze naturalistiche o paesaggistiche o all'integrazione con i percorsi di fruizione previsti dal Piano. E' tassativamente vietato procedere all'asfaltatura dei tracciati non ancora asfaltati. Sono inedificabili le aree comprese in una fascia di rispetto di metri 50 dal ciglio per ogni lato al di fuori del Centro edificato.
3. Gli stessi criteri si applicano alle strade panoramiche ed ai percorsi di fruizione individuati dal Piano, nelle schede progettuali e negli schemi grafici illustrativi, a tutte le strade d'argine, nonché alle strade panoramiche dei versanti collinari, per le quali dovranno altresì essere esclusi tutti gli interventi a valle, anche oltre la fascia di rispetto, quando i volumi previsti si sviluppino in altezza oltre alla quota del ciglio stradale ed in estensione in modo da oscurare ampie porzioni del paesaggio fruibile, con particolare riguardo per la visibilità del fiume.

4. Il Piano individua inoltre, all'interno ed all'esterno dell'ambito di operatività, i principali riferimenti visivi del paesaggio fluviale riportati negli schemi grafici allegati. Tali riferimenti devono essere mantenuti come componenti caratterizzanti il paesaggio stesso. Dovranno essere inoltre mantenute e valorizzate le relazioni visive esistenti con tali riferimenti, in particolare dalla rete stradale, dagli insediamenti storico-culturali, dalle aree di specifico interesse paesistico, dai ponti e dal fiume.

Art. 3.8. Strade, percorsi, e circuiti d'accesso e di fruizione

1. Il Piano individua, ai fini della fruizione della fascia fluviale, una rete di strade e percorsi costituita, oltre che dalle aste ferroviarie ed autostradali, da:
 - a) gli assi portanti dell'accessibilità alla fascia e di connessione col sistema della grande viabilità regionale (strade statali e provinciali);
 - b) i principali percorsi di connessione secondari e d'accessibilità al fiume (strade provinciali e comunali con funzione prevalentemente locale);
 - c) i principali attestamenti del sistema di accessibilità fluviale dal contesto regionale, veicolari o plurimodali;
 - d) i percorsi di fruizione interni alla fascia (strade agricole, d'argine, sentieri e viottoli e connessioni ciclopedonali fra le sponde) organizzati a partire dagli attestamenti.
 Costituiscono altresì nodi della suddetta rete i caselli autostradali, le stazioni ferroviarie, i centri abitati ed i nodi di intersezione stradale presenti nella "fascia allargata", rilevanti ai fini dell'accessibilità alla fascia fluviale.
2. Valgono per le suddette categorie i seguenti indirizzi d'intervento:
 - per le strade sub a), realizzazione di piste ciclabili affiancate o protette, formazione o ricostituzione di alberate, con particolare riguardo alla realizzazione di passaggi ciclopedonali sui ponti;
 - per le strade sub b), realizzazione di percorsi ciclopedonali affiancati, alberati ovunque possibile;
 - per gli attestamenti del sistema d'accessibilità sub c), realizzazione o potenziamento di parcheggi ed attrezzature di servizio per la fruizione turistica e socioculturale del fiume, compatibili con i caratteri dei siti e delle risorse, ubicati e dimensionati in modo da favorire una equilibrata distribuzione dei flussi ed una riduzione degli effetti di sovraccarico ambientale;

- per i percorsi sub d), modesti interventi di completamento ed adeguamento per utilizzazione esclusivamente ciclo-pedonale od equestre, fatta salva la percorribilità per mezzi di soccorso o d'uso agricolo; nuovi interventi sono previsti solo in funzione del riequilibrio nella distribuzione dei flussi e dei carichi turistico-ricreativi, nell'ambito delle schede e degli schemi previsti dal Piano e degli altri strumenti di specificazione di cui al titolo seguente.

3. Le schede progettuali ed i relativi schemi grafici illustrativi di cui all'art. 4.1 e gli altri strumenti attuativi di cui al titolo seguente, individuano inoltre particolari circuiti di fruizione turistica a carattere tematico, appoggiati alla rete di strade e percorsi di cui sopra, orientati rispettivamente a:
 - a) la fruizione di sistemi di beni culturali-ambientali;
 - b) la fruizione naturalistica;
 - c) la fruizione del paesaggio.

Le modalità di trasporto per le diverse tratte (auto, moto, bicicletta, imbarcazioni, cavallo, piedi...) saranno disciplinate dalle norme di fruizione di cui all'art. 28 LR 12/90.

4. L'Ente di gestione dovrà definire e/o attuare gli interventi necessari per l'attivazione dei circuiti, quali:
 - segnaletica ed edicole informative relative ai circuiti ed agli elementi d'interesse;
 - nodi d'interscambio tra i mezzi di trasporto utilizzabili (auto/bici, bici/barca, auto/barca etc.);
 - completamenti o nuova costruzione di tratti di strada;
 - traghetti individuati dal Piano e/o altre connessioni ciclopedonali fra le sponde;
 - eliminazione di ostacoli e superamento di barriere alla navigazione turistica o alla circolazione.

TABELLA DEGLI USI E DELLE MODALITA' DI INTERVENTO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI		USI PROPRI O INDIVIDUATI SPECIFICATAMENTE DAL PROGETTO	MODALITA' DI INTERVENTO	
			BENI DI INTERESSE AMBIENTALE O DOCUMENTARIO	BENI DI ELEVATO VALORE STORICO ARTISTICO O NATURALISTICO AMBIENTALE
CLASSE DEL BENE				
INSEDIAMENTI URBANI A CARATTERE STORICO / ART.E RELATIVE PERT.	1.1 CENTRI STORICI NUCLEI PRINCIPALI	U2.1 - U4.1 - U4.2 - U4.3	M3.2 - M4.1 - M4.2	M4.1
	1.2 NUCLEI MINORI FRAZIONI etc.			
	2.1 COMPLESSI ABBAZIARI SANTUARI	U2.1 - U4.2*** - U3.1*	M4.1 - M4.2 - M1.1*	M4.1 - M1.1*
BENI SINGOLI ISOLATI E LORO PERTINENZE	2.2 CHIESE, CAPPELLE ISOLATE, PILONI	U3.1*	M4.1 - M1.1*	M4.1 - M1.1*
	2.3 EDIFICI CIVILI, VILLE CON PARCO	U2.1 - U2.1 - U4.2*** - U4.3 - U3.1*	M4.1 - M4.2 - M1.1*	M4.1 - M1.1*
	2.4 EDIFICI E COMPLESSI RURALI, PRODUTTIVI	U2.1 - U2.2 - U4.2 - U4.3 - U3.1* - U4.1	M4.1 - M4.2 - M1.1*	M4.1 - M1.1*
	2.5 GRANDI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE: PONTI, CANALI, DIGHE	U5.7 - U3.1*	M3.1 - M1.1*	M3.1 - M1.1*
AREE ARCHEOLOGICHE		U3.1* - U1		M1.1* - M1.2 - M1.3
AREE ED ELEMENTI DI ELEVATO INTERESSE PAESISTICO AMBIENTALE	4.1 AREE NATURALI	U1 - U2.1 - U3.1	M0 - M2.1 - M1.1	M0
	4.2 AREE AGRICOLE	U1 - U3.1 - U3.2** - U2.1	M1.1 - M1.2** - M3.1 - M4.1	M1.1 - M3.1
	4.3 STRADE E PERCORSI STORICI	U1 - U2.1 - U3.1*	M3.1 - M0* - M1.1*	M3.1 - M0*
	4.4 STRADE PANORAMICHE E DI FRUIZIONE PAESAGGISTICHE	U1 - U2.1 - U3.1*	M3.1 - M0* - M1.1*	M3.1 - M0*
	4.5 CRINALI, EMERGENZE MARGINI	U1 - U2.1 - U3.1	M0 - M1.1 - M3.1	M0

* Limitatamente alle pertinenze e alle fasce di tutela

** Nell'ambito di progetti operativi locali o regionali

*** Limitatamente alla residenza

Art. 3.9. Impianti, attrezzature turistiche, sportive e del tempo libero, strutture di interesse dell'area protetta

1. Gli interventi relativi alle attività turistiche, sportive e del tempo libero sono oggetto di appositi progetti puntuali, volti a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la fruizione integrata delle risorse naturali e culturali e del paesaggio fluviali, nonché l'accostamento e la comprensione delle culture locali;
 - b) realizzare nuove attrezzature, recuperare e valorizzare impianti, attrezzature ed insediamenti di servizio preesistenti, in modo da creare sistemi di supporto alla fruizione snodati con continuità lungo il fiume e le sue sponde;
 - c) equilibrare ed indirizzare i flussi di fruizione, evitando fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata dispersione, incompatibili con la difesa delle risorse e dell'ambiente.
2. A tali fini, il Piano e le schede progettuali ed i relativi schemi grafici illustrativi di cui al titolo seguente, individuano:
 - 1) le attrezzature, gli impianti e le attività esistenti per il tempo libero da confermare, valorizzare ed eventualmente integrare funzionalmente;
 - 2) le attrezzature da realizzare per stabilire o recuperare un rapporto col fiume;
 - 3) gli insediamenti sottoutilizzati o abbandonati di rilevante interesse dell'area protetta da recuperare quali elementi del sistema di fruizione integrata delle risorse fluviali;
3. Valgono per le suddette categorie i seguenti indirizzi di intervento:
 - per le attrezzature sub 1), integrazioni funzionali volte a favorire la più ampia fruizione turistico - ricreativa delle acque, con il ripristino e/o la costruzione di attracchi, rimessaggi per imbarcazioni e relative attrezzature di servizio, con modalità di intervento che, pur consentendo modesti ampliamenti delle strutture esistenti, devono essere prevalentemente orientati ai criteri del recupero e del restauro delle strutture preesistenti;
 - per le attrezzature sub 2), realizzazione di aree attrezzate di modeste dimensioni per la sosta, per il pic-nic, per lo svolgimento di attività fisiche a corpo libero, per l'interscambio dei mezzi di fruizione e per il campeggio turistico (di limitata capienza e non stanziale). Eventuali strutture di servizio potranno essere realizzate solo se rispondenti alle prescrizioni dell'art. 3.11. Per quanto riguarda i campeggi turistici l'Ente di gestione, di concerto con i Comuni interessati, dovrà valutare l'opportunità dell'insediamento, stabilire gli adeguati limiti di capienza e di livello di attrezzature compatibili con il contesto ambientale.
 - per le attrezzature sub 3) il Piano individua alcune strutture di particolare interesse per la fruizione della fascia fluviale, per le quali deve essere valutata l'opportunità di acquisizione in uso o in proprietà e determinata la miglior utilizzazione, qualora non specificata nelle

schede progettuali e nei relativi schemi grafici illustrativi e devono essere definiti i criteri di recupero e valorizzazione. In particolare devono essere previste:

- sedi di rappresentanza e sedi operative dell'Ente Parco;
- centri attrezzati per l'indagine scientifica, con particolare riferimento alle componenti naturalistiche;
- musei e centri di documentazione per l'educazione ambientale, anche con funzioni di foresteria, per singoli o per gruppi (classi scolastiche, associazioni, ecc...) da realizzare secondo le modalità previste nell'art. 3.7.2 (beni culturali isolati e loro pertinenze)

Art. 3.10. Aree ed attività estrattive

1. La disciplina delle attività estrattive nella fascia fluviale si basa sui seguenti criteri:
 - a) l'attività estrattiva è consentita nei limiti di cui alla presente normativa, subordinatamente alle esigenze di sicurezza idraulica, di recupero della funzionalità, di riduzione dell'artificialità, di riequilibrio del bilancio del materiale solido trasportato, di tutela delle caratteristiche ambientali e paesistiche del sistema fluviale, espresse dal Piano di Bacino di cui alla legge 183/89 ovvero da un suo stralcio, dalle relative direttive emanate dell'Autorità di Bacino e dalle prescrizioni definite in sede di autorizzazione di cui alla LR. 69/78 ed alla L. 431/85;
 - b) l'attività estrattiva è ammessa solo in quanto costituisca parte integrante di interventi di difesa idraulica e di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico del corso d'acqua;
 - c) la prosecuzione delle attività estrattive autorizzate, come pure le nuove estrazioni di materiali litoidi di cui al precedente punto b), sono subordinate al preventivo accertamento dell'assenza di interferenze negative sulla dinamica fluviale e sul bilancio del trasporto solido, relativo a tratti omogenei del corso d'acqua;
 - d) per assicurare il graduale raggiungimento degli obiettivi del presente Piano, con particolare riferimento all'esaurimento delle attività estrattive nella fascia di pertinenza fluviale, la Regione procede alla predisposizione del Piano di cui all'articolo 2 della L.R. n. 69/78 o di suoi stralci operativi. Il Piano con riferimento ai diversi interventi estrattivi dovrà, in particolare, definire un programma temporalizzato di produzione, determinando le quantità estraibili anno per anno, al fine di contemplare le esigenze economiche e sociali legate all'estrazione di inerti con le esigenze di protezione e riqualificazione ambientale, di risanamento ecologico, di stabilizzazione idrogeologica e di ricomposizione paesistica.
2. Sulla base di tali criteri le attività estrattive nella fascia fluviale sono soggette alle seguenti limitazioni:
 - a) nella fascia di pertinenza fluviale:
 - a.1) per la prosecuzione delle attività estrattive, autorizzate prima

dell'adozione del presente Piano, a titolo di integrazione dei progetti estrattivi, le Ditte autorizzate devono far pervenire all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. n. 69/78 entro nove mesi dalla data di approvazione del presente Piano lo studio idraulico di cui alla lettera a.4) del presente articolo. Qualora lo studio evidenzi la presenza di situazioni di rischio e la carenza di idonee contromisure ovvero in caso di mancata presentazione dello studio medesimo entro il termine di cui sopra, le Amministrazioni competenti potranno modificare o revocare, ai sensi degli articoli 8 e 17 della L.R. n. 69/78, le autorizzazioni rilasciate;

a.2) fatte salve le norme di cui alla lettera a.1) del presente articolo, l'attività estrattiva è ammessa, esclusivamente, quale componente integrante di interventi di difesa idraulica, di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico del corso d'acqua, sulla base delle indicazioni emergenti dalle schede progettuali e dagli schemi grafici illustrativi posti in calce alle presenti Norme. L'attività estrattiva è altresì ammessa anche al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale purché i progetti di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico siano individuati e promossi dagli Enti di gestione. I progetti di intervento dovranno essere corredati dallo studio idraulico di cui alla lettera a.4) del presente articolo. Detti progetti, in coerenza con l'esigenza di mitigazione dei fattori di criticità e di rischio, dovranno adottare i criteri generali di rinaturalizzazione formulati dal presente Piano, dovranno essere prioritariamente finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'ambito fluviale, con particolare attenzione al mantenimento ed ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, e dovranno essere altresì escluse le forme di riconversione che ripropongano o introducano usi agricoli del suolo o altre utilizzazioni incompatibili con le norme di cui al presente Piano. Ai fini della riqualificazione ambientale degli invasi profondi, compatibilmente con le puntuali esigenze di sicurezza idraulica, i progetti di intervento dovranno esaminare l'opportunità di realizzare specchi d'acqua di limitata profondità posti in collegamento o in continuità con essi per favorirne la rivitalizzazione biologica previa verifica delle eventuali interferenze delle quote di falda con la superficie topografica; analogamente dovranno valutare i casi e le possibilità di colmata parziale o totale degli invasi di cava, da attuare esclusivamente con la messa a discarica di materiali inerti compatibili, secondo i requisiti di legge per questo tipo di attività e con l'attivazione dei necessari e costanti controlli;

a.3) gli interventi di cui alla lettera a.2) del presente articolo devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di gestione ovvero con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla L.R. n. 69/78, previo parere dell'Ente di gestione, ed in esse dovranno essere previste, nel dettaglio, le modalità di attuazione del prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonché la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei

materiali estratti. A seguito dell'approvazione del Piano di cui all'articolo 2 della L.R. n. 69/78 le convenzioni dovranno essere conformi anche agli indirizzi nello stesso definiti, in particolare per quanto concerne le quantità estraibili;

a.4) lo studio idraulico, richiamato alle lettere a.1) e a.2), è finalizzato ad accertare il rapporto esistente tra il fiume e la cava, allo stato attuale ed al termine della coltivazione autorizzata, mettendo in evidenza le eventuali situazioni di criticità e di rischio presenti. Integrando gli elementi già contenuti nel progetto estrattivo, lo studio idraulico deve fare riferimento ad un tratto di corso d'acqua, comprensivo della regione golenale, sufficientemente esteso a monte ed a valle, ai fini della completa rappresentazione dei fenomeni, e deve presentare i seguenti contenuti:

- 1) rappresentazione geometrica di dettaglio dell'alveo e della regione golenale, comprensiva del bacino di cava, tramite rilievi topografici comprensivi delle parti batimetriche;
- 2) rappresentazione delle modificazioni geometriche intervenute nell'alveo inciso, in termini di abbassamento di fondo e di modificazioni planimetriche e della sezione trasversale, tramite confronto con rilievi e cartografie disponibili relative ad epoche precedenti;
- 3) caratterizzazione granulometrica dell'alveo inciso (fondo e sponde) e delle aree golenali per lo strato superficiale;
- 4) caratterizzazione stratigrafica dell'area interessata dalla cava fino a profondità adeguatamente superiore a quella di scavo;
- 5) caratterizzazione degli acquiferi presenti nella zona di cava, dell'andamento stagionale dei relativi livelli piezometrici, delle eventuali modificazioni introdotte dall'escavazione, delle interazioni tra falda e livelli in alveo;
- 6) definizione delle portate di magra e di piena per tempi di ritorno compresi tra 10 e 100 anni; rappresentazione attraverso calcolazioni idrauliche dei livelli idrici di piena, delle velocità di corrente in alveo e in golena sia in presenza che in assenza della cava;
- 7) analisi di stabilità geotecnica per le cave sotto falda delle sponde dell'alveo e del lago di cava, nella situazione attuale e finale, in corrispondenza dei diversi stati idrologici del corso d'acqua;
- 8) analisi della stabilità complessiva del tratto di corso d'acqua che interferisce con la cava in relazione a situazioni di piena gravose e valutazione delle modificazioni morfologiche potenzialmente attendibili, con riferimento anche all'assetto delle opere di difesa idraulica esistenti o previste;
- 9) identificazione delle modalità di deflusso delle acque di scorrimento superficiale ovvero della rete idrica secondaria, in area golenale nella situazione attuale e definitiva;
- 10) caratterizzazione, per le cave sotto falda, dello stato di qualità delle acque nel lago di cava attraverso l'interpretazione dei dati relativi ai principali parametri fisico-chimici, scelti in relazione agli inquinanti potenzialmente presenti e ottenuti attraverso una opportuna campagna

di analisi condotta da laboratorio specializzato; nel caso in cui si evidenzino una presenza significativa di inquinanti, dovranno essere valutati i rischi di contaminazione degli acquiferi circostanti;

11) identificazione delle criticità eventualmente presenti e definizione degli eventuali interventi necessari, attualmente ovvero al termine dell'attività di cava, con particolare riferimento alla stabilità ed alla sicurezza dell'alveo del fiume.

Lo studio idraulico deve avere carattere di organicità e definitività e contenere, oltre alle normali valutazioni esplicative dell'intervento, gli elementi informativi e valutativi di cui al comma 4 dell'articolo 4.2 ai fini della verifica di compatibilità ambientale;

b) all'esterno della fascia di pertinenza fluviale:

b.1) le attività estrattive sono ammesse tranne che:

1) nelle zone di interesse naturalistico di tipo N1 individuate dal Piano;

2) in aree ricoperte da boschi;

3) nelle aree agricole di tipo A1; in tali aree l'attività estrattiva è consentita, esclusivamente, ai fini del ripristino ambientale di aree degradate a seguito di precedenti attività di escavazione;

4) nelle aree di protezione dei pozzi idropotabili, considerate in ogni caso estese ad una distanza non inferiore a 200 m. a valle del punto di captazione e 500 m. a monte;

b.2) non sono ammesse nuove attività estrattive sotto il livello di massima escursione della falda freatica. Ampliamenti o rinnovi per profondità maggiori possono essere autorizzati solo se facenti parte integrante di progetti di ripristino ambientale, redatti sulla base di studi che escludano qualsiasi rischio di interferenze negative con le falde profonde e con la dinamica fluviale, da attuare tramite apposite convenzioni con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. n. 69/78 che contengano gli elementi individuati alla lettera a.3);

b.3) i progetti di coltivazione e di ripristino devono considerare contestualmente, nell'articolazione dei tempi e dei lotti, le attività di estrazione e quelle di recupero, in modo da assicurare che queste ultime siano avviate con la massima tempestività durante il processo di coltivazione e da minimizzare le aree di cantiere;

b.4) fatte salve altre eventuali specifiche indicazioni del presente Piano, del Piano di Regimazione delle acque e sistemazione delle sponde e delle schede progettuali e degli schemi grafici illustrativi posti in calce alle presenti norme, il recupero delle aree dismesse deve essere orientato alla naturalizzazione o al riuso agricolo, secondo i criteri di cui alle presenti norme, con le eventuali specificazioni degli Enti di gestione.

b.5) nell'Area stralcio del Fiume Dora Baltea, inserita nel Parco fluviale del Po – Tratto Torinese con legge regionale 13 aprile 1995, n. 65, per la prosecuzione delle attività estrattive non inserite all'interno delle schede grafiche e degli schemi progettuali ed autorizzate prima dell'adozione della relativa Variante di Piano d'Area (Deliberazione del

Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco fluviale del Po – Tratto Torinese, n. 34 del 29 luglio 1999), le ditte autorizzate devono far pervenire all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 69/1978, entro nove mesi dalla data di approvazione della stessa Variante, uno studio di verifica della compatibilità ambientale del progetto autorizzato rispetto alle finalità ed agli obiettivi del piano stesso. Qualora detta verifica evidenzi, a seguito di parere formulato dall'Ente di gestione, la mancata o parziale compatibilità ambientale del progetto, la ditta titolare dell'autorizzazione, secondo gli indirizzi formulati dall'Ente di gestione, predispone un progetto di variante che potrà riguardare tutto o parte del progetto ivi comprese le modalità di ripristino e di riuso delle aree. Queste varianti fanno salvi i contenuti delle autorizzazioni vigenti per quanto riguarda la scadenza delle stesse e le volumetrie assentite e possono comportare anche comprovate modificazioni delle superfici interessate alla attività nell'ambito di una "modificazione non sostanziale" dei progetti autorizzati;

b.6) gli interventi di cui alla lettera b.5) del presente articolo sono normati dalla convenzione di cui al precedente articolo a.3).

Art. 3.11. Aree degradate ed insediamenti marginali, insediamenti arteriali

1. Il Piano individua cartograficamente con la lettera D le aree degradate o denaturalizzate, nelle quali occorre intervenire per il risarcimento o la ricostituzione delle condizioni originarie o per la ricomposizione paesaggistica, con particolare riferimento a:
 - a) orti abusivi o marginali degradati;
 - b) discariche di rifiuti solidi;
 - c) aree particolarmente interessate da inquinamento acustico;
 - d) aree particolarmente interessate da emissioni liquide civili, industriali o agricole;
 - e) aree interessate da usi incompatibili e continui per il tempo libero (quali motocross e motonautica);
 - f) attività o impianti di particolare impatto ambientale;
 - g) insediamenti marginali e/o abusivi, di particolare impatto ambientale.

Gli interventi di recupero devono essere inquadrati in progetti di risanamento estesi ad ambiti organici che tengano conto delle unità ecosistemiche e paesistiche evidenziate dalle analisi valutative di supporto al presente Piano, coordinati con i progetti di sistemazione idraulica. In particolare, per ognuna delle situazioni segnalate in cartografia, l'Amministrazione comunale interviene per la sospensione delle attività o per la loro compatibilizzazione, tramite uno specifico progetto puntuale volto all'eliminazione delle cause e delle conseguenze dell'impatto.

2. Gli insediamenti esistenti di strutture temporanee, "baracche", capanni

per la pesca ed il tempo libero legate al fiume, individuate cartograficamente con la lettera B, sono considerati compatibili qualora abbiano, ovvero acquisiscano, le seguenti caratteristiche:

- dimensione massima per ogni "unità" di 20 mq. di superficie, salvo eccezioni per usi pubblici, ad un solo piano sollevato da terra di almeno 1,5 mt. ad eccezione di modelli su ruote, non dotati di servizi igienici, con superficie libera sottostante e distaccata dalle unità circostanti di almeno 10 mt.;
- struttura precaria, pareti e falde di copertura in legno, poggiante su palafitte o su ruote, secondo i modelli tradizionali;
- superfici circostanti libere, naturali e non recintate, su cui è soltanto ammessa la sfalcatura delle erbe ed è vietato l'abbattimento di alberi;
- nessun allacciamento con reti di distribuzione di energia, acqua, telefono etc.

Per gli aggregati esistenti, gli strumenti urbanistici locali devono, di concerto con l'Ente di gestione, dettare le condizioni per la loro compatibilizzazione in ordine ai problemi di densità, impatto ambientale ed abusivismo. L'eventuale conferma degli aggregati esistenti è condizionata alla predisposizione di un progetto puntuale promosso dall'Ente di gestione, di concerto con i Comuni interessati. In ogni caso il progetto dovrà stabilire i criteri di ridimensionamento e di compatibilizzazione dell'aggregato con il contesto, per l'eliminazione delle situazioni di degrado, sempre nel rispetto delle indicazioni dettate per gli insediamenti singoli. Nuovi insediamenti singoli o di poche unità potranno essere ammessi qualora previsti e disciplinati dai P.R.G.C., sempre che non contrastino con i criteri di gestione delle aree di interesse naturalistico e che siano localizzati in prossimità delle attrezzature del sistema di fruizione indicate nelle tavole di Piano e purchè rispondano alle caratteristiche sopraelencate. Non sono comunque ammessi nuovi insediamenti aggregati di baracche di consistenza superiore alle cinque unità. In ogni caso gli insediamenti di "baracche", singole od aggregate, esistenti o previste, per essere considerati compatibili dovranno essere in possesso del certificato di "nulla osta idraulico" ai sensi del R.D. 25/7/1904 n. 523 (artt. 93 e succ.) e s.m. - "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

3. Il Piano individua gli "insediamenti arteriali" residenziali, produttivi, commerciali e misti, singoli e a sviluppo lineare, formati recentemente sulle principali arterie di comunicazione. Per essi, all'interno della FPF, sono ammessi soltanto interventi di conservazione e ristrutturazione edilizia, senza ampliamenti delle superfici utili esistenti. All'esterno della FPF gli strumenti urbanistici comunali dovranno individuare tali insediamenti come aree sature ovvero di completamento e dovranno individuarne i confini senza aumentarne ulteriormente l'estensione lineare e senza aumentarne la profondità strettamente necessaria al miglioramento della situazione in ordine ai seguenti criteri generali, che in ogni caso dovranno essere soddisfatti:
 - omogeneità e razionalizzazione dello sviluppo lineare nel suo insieme,

tramite la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili, di viali alberati, di percorsi di connessione con l'urbanizzato, di piccole aree verdi etc.;

- fluidità e disciplina del traffico locale e di attraversamento, tramite l'organizzazione degli accessi veicolari e di piccoli parcheggi;

- raccordo con il paesaggio agrario circostante mediante la disciplina delle aree libere, la conservazione dei varchi visivi, le modalità esecutive delle recinzioni.

Art. 3.12. Infrastrutture, impianti ed attrezzature tecnologiche, impianti produttivi

1. Ferme restando le altre disposizioni delle presenti Norme, in particolare quelle concernenti l'ammissibilità delle attività U5 (produttive e di servizio) e degli interventi M3 (infrastrutturali) in rapporto alle diverse zone e ai diversi tipi di risorse, la realizzazione e la trasformazione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature tecnologiche e degli impianti produttivi sono soggette alle prescrizioni che seguono.
2. Sono esclusi interventi suscettibili di determinare, aggravare o consolidare significative alterazioni o perturbazioni irreversibili dello stato dei luoghi o di singole risorse d'interesse naturalistico, paesaggistico o culturale, od interferenze pericolose nelle dinamiche fluviali e nelle tendenze evolutive del sistema fluviale. Possono essere consentiti, oltre agli interventi espressamente previsti dal Piano o dal Piano di settore di cui all'art. 4.1.1, esclusivamente interventi determinati da esigenze di interesse pubblico non altrove soddisfacibili, sempre che:
 - non ricadano in zone N1;
 - non pregiudichino l'integrità e la fruibilità degli elementi di specifico interesse naturalistico di cui all'art. 3.3 ovvero delle aree e degli elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico di cui all'art. 3.7;
 - non profilino altre specifiche forme di incompatibilità alla luce degli Ostudi di cui all'art. 4.2, con particolare riguardo alle zone di alta sensibilità o di alta qualità e/o criticità sotto il profilo naturalistico, paesistico o culturale.
3. Sono comunque ammessi interventi infrastrutturali di carattere provvisorio che si rendano necessari a seguito di calamità naturali.

TITOLO IV: NORME DI GESTIONE

Art. 4.1 Strumenti attuativi

1. Ai fini della gestione delle azioni di tutela e valorizzazione della fascia fluviale, il Piano prevede:
 - a) Piani di settore, in particolare il Piano di regimazione delle acque e di sistemazione delle sponde, di cui all'art, 4.1.1;
 - b) Ambiti di integrazione operativa (A1, AM, A2, A3) di rilievo regionale, comprendenti ampi tratti della fascia fluviale, anche esterni all'area protetta, ma ad essa correlati;
 - c) schede progettuali, corredate da schemi grafici illustrativi in scala 1/10.000.
2. Il Piano individua gli Ambiti di integrazione operativa nei quali è opportuno assicurare, anche mediante appositi progetti regionali, il coordinamento e l'integrazione di azioni ed interventi diversi, facenti capo a soggetti e settori di competenza differenti ed interagenti:
 - A1 per il tratto Faule -Moncalieri
 - AM per il tratto Moncalieri-Chivasso
 - A2 per il tratto Crescentino-Casale
 - A3 per il tratto Casale-Bassignana

In tali ambiti, ai fini di una efficace tutela e valorizzazione dei siti e delle risorse, è necessario approfondire e specificare le valutazioni e le scelte del Piano anche alla luce di analisi più specifiche e dettagliate. Al fine di facilitare il processo attuativo ed i necessari accordi programmatici tra i soggetti interessati, tali ambiti possono articolarsi in "sub-ambiti di concertazione operativa", quali quelli già individuati dal Piano per l'ambito A1. Il Piano definisce i termini di riferimento per assicurare l'operatività integrata nei suddetti ambiti e, più precisamente, i campi d'applicazione e di operatività, i principali problemi da affrontare, gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi progettuali da seguire nel quadro delle norme generali stabilite per tutta la fascia fluviale; i termini di riferimento sono sinteticamente esposti negli articoli che seguono.
3. Il Piano individua ambiti nei quali gli interventi da effettuare sono coordinati e specificati in relazione alla complessità delle trasformazioni attese e/o alla criticità delle situazioni in atto. Gli interventi e le azioni da compiersi entro detti ambiti sono individuati nelle apposite schede progettuali (1-16), corredate da schemi grafici illustrativi in scala 1/10.000, poste in calce alle presenti norme. Tali schemi grafici costituiscono cartografia di riferimento e di dettaglio nel caso si riscontrino discrasie con le Tavole in scala 1/25.000.
4. Le Schede definiscono per ciascun ambito:
 - a) gli interventi direttamente realizzabili, purchè conformi alle indicazioni delle schede stesse e alle indicazioni localizzatrici dei relativi schemi grafici;
 - b) gli interventi soggetti a studio di verifica di compatibilità

ambientale ai sensi dell'art. 4.2.

5. Le indicazioni delle schede progettuali e degli schemi grafici di cui al comma 3 possono essere variate, senza che ciò costituisca variante al Piano, ai fini di una miglior aderenza alle situazioni effettivamente in atto, di una più efficace rispondenza agli obiettivi progettuali o della più razionale fattibilità economica degli interventi, sulla base di adeguate motivazioni e di approfondimenti analitici e progettuali, purchè:
 - a) sia garantita la sicurezza idraulica ed idrogeologica, anche alla luce degli approfondimenti indicati dal Piano a tale proposito, nonchè delle ulteriori indicazioni dell'Autorità di Bacino;
 - b) siano garantiti gli obiettivi di riqualificazione ambientale, ecologica e paesistica individuati dalle schede progettuali;
 - c) non sia pregiudicata l'organizzazione complessiva dell'ambito, né i confini del medesimo, soprattutto ai fini della fruibilità e della funzionalità pubblica e con particolare riferimento alla localizzazione di massima delle infrastrutture, degli impianti, delle attrezzature e dei percorsi d'interesse pubblico;
 - d) siano rispettate tutte le altre norme del Piano, con particolare riferimento alle delimitazioni di cui al Tit. 2 delle presenti Norme.

Le modifiche progettuali che interessino in modo non sostanziale il perimetro, la superficie e la profondità di scavo delle aree estrattive sono regolate dalle convenzioni di cui all'art. 3.10 delle presenti Norme. Le modifiche progettuali che interessino in modo sostanziale il perimetro, la superficie e la profondità di scavo delle aree estrattive sono regolate dalle convenzioni di cui all'art. 3.10 delle presenti Norme nel rispetto delle indicazioni del Piano di settore previsto dall'art. 2 della LR 69/78 o di suoi stralci operativi o, fino all'approvazione di questo, da strumenti urbanistici generali o esecutivi di cui all'art. 32 della LR 56/77, adeguati al presente Piano. Questi ultimi potranno altresì prevedere modifiche sostanziali agli spazi pubblici, ai percorsi ed agli impianti.

Art. 4.1.1 Piano di regimazione delle acque e di sistemazione delle sponde

1. Tale Piano di settore costituisce, ai sensi dell'art. 15 della LR 28/90, strumento di attuazione del presente Piano per le azioni connesse alle strategie di sistemazione idraulica del fiume, il risanamento, il disinquinamento e la tutela delle risorse idriche, di cui all'art. 1.5 delle presenti Norme. Esso potrà articolarsi in ambiti di adeguata estensione, in relazione alle caratteristiche idrografiche e morfologiche del corso d'acqua, tenendo conto dell'articolazione degli Ambiti di integrazione operativa e delle schede progettuali e dei relativi schemi grafici di cui agli articoli 4.1.2 e 4.1.3, assicurando comunque l'unitarietà delle strategie d'intervento, e dovrà essere predisposto in conformità al dettato della L 36/94 e della L 37/94.

2. Il Piano di settore, sulla base di adeguate analisi geomorfologiche (con particolare riferimento alle divagazioni storiche ed alle tendenze evolutive), idrauliche, idrologiche ed infrastrutturali, tenendo conto altresì delle analisi naturalistiche, paesistiche ed ambientali, deve in particolare contenere i seguenti approfondimenti:
 - a) geometria d'alveo aggiornata e sufficientemente diffusa al fine di rappresentare adeguatamente il corso d'acqua, sia per la parte batimetrica, sia per quella golenale;
 - b) modello idrologico afflussi-deflussi, che consenta una caratterizzazione adeguata, tratto per tratto, alle necessità idrauliche;
 - c) modello numerico di simulazione in moto non stazionario, che sulla base di un rilievo più organico delle caratteristiche geometriche delle sezioni di deflusso consenta la definizione dei massimi livelli di piena di riferimento, una corretta identificazione delle altezze d'acqua in golena e, più in generale, una migliore definizione delle caratteristiche di traslazione dei volumi di piena;
 - d) bilancio di trasporto solido per tratti che, una volta riprodotta con certezza l'idrodinamica, consenta l'identificazione quantitativa delle possibili evoluzioni del fondo e dell'alveo in termini di erosione e ripascimento;
 - e) analisi della stabilità morfologica della sezione d'alveo per diversi strati idrologici di riferimento e per situazioni idrauliche e geotecniche specifiche;
 - f) studio ed individuazione tipologica delle necessità di intervento con particolare riguardo alle aree critiche.
3. Il Piano di settore, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui alle presenti Norme, deve in particolare definire le azioni relative ai seguenti aspetti:
 - a) il riordino, la regolamentazione ed il riutilizzo dei bacini di cava e delle aree coinvolte nel tratto foce Pellice-Moncalieri e delle connesse sistemazioni idrauliche, con la progressiva rimozione delle cause di alterazione ambientale, il recupero di equilibri idraulici, ecologici e paesistici e di condizioni di maggior stabilità e naturalità;
 - b) la messa in sicurezza idraulica ed ecosistemica delle aree individuate come "critiche" dal presente Piano (in cui si profilano rischi in atto o potenziali a causa della profondità e della ubicazione delle aree di scavo in rapporto al fiume) tenendo conto della scarsa prevedibilità delle dinamiche evolutive della fascia fluviale. Gli interventi dovranno essere compatibili con l'esigenza di ripristinare e di tutelare le caratteristiche naturalistiche ed ambientali della regione fluviale, tenendo anche conto dei possibili condizionamenti sul deflusso in piena e degli accorgimenti atti a minimizzarne gli effetti;
 - c) la messa in sicurezza idraulica ed il recupero ambientale dell'intero sistema di cave esistenti (attive e dismesse) in funzione della ricostruzione e riqualificazione paesaggistica ed ecologica e di utilizzazioni naturalistiche, agricole e del tempo libero;
 - d) il coordinamento dei programmi di ulteriori escavazioni (Piano delle cave) con quelli di messa in sicurezza e di recupero di cui sopra;

- e) il riordino e la ricostruzione di adeguati sistemi di accessibilità e fruibilità del fiume e delle sponde, con eliminazione delle barriere e degli ostacoli, ivi comprese eventuali convenzioni con le aziende faunistico-venatorie;
- f) il risanamento delle aree e dei laghi inquinati e degradati, con monitoraggio delle acque e delle vie d'accesso: la rete di monitoraggio dovrà essere progettata sulla base della valutazione analitica delle condizioni di criticità dei siti e delle risorse;
- g) la riqualificazione delle fasce spondali, con la riprofilatura e la ricomposizione della vegetazione ripariale;
- h) il ripristino della continuità longitudinale del fiume con gli opportuni interventi correttivi sugli sbarramenti del corso fluviale finalizzati sia alla navigabilità ad uso turistico, sia alla risalita dell'ittiofauna;
- i) la revisione delle opere di difesa spondale, distinguendo tra quelle di importanza strategica per la protezione di infrastrutture di vitale importanza (da consolidare, ristrutturare e/o qualificare) e quelle di scarsa funzionalità o inutili o dannose (da abbandonare e/o demolire);
- l) la rinaturalizzazione e la ridemanializzazione di aree golenali mediante rimozione di opere di difesa non compatibili, ricostituzione di lanche e zone umide palustri, tali da ricreare un'incidenza delle acque lentiche sulla superficie golenale comparabile con situazioni preesistenti, ricostruzione della vegetazione palustre e delle fasce arboree lungo le sponde dei paleoalvei.

In particolare, con riferimento alla tabella di cui all'art. 2.8 saranno in tale situazione operabili solo gli interventi di cui alla condizione C1, per i rispettivi modelli d'utilizzazione. Eventuali interventi pubblici di maggior impatto non prorogabili per ragioni d'urgenza e di sicurezza dovranno essere comunque subordinati a preventive valutazioni sulla base degli opportuni approfondimenti analitici e tenendo conto dei rispettivi obiettivi di tutela e valorizzazione.

Art. 4.1.2. Ambiti d'integrazione operativa

- A1. I Comuni interessati sono: Moncalieri, La Loggia, Carignano, Villastellone, Carmagnola, Lombriasco, Casalgrasso, Pancalieri, Polonghera, Faule. L'ambito di operatività risulta compreso tra i ponti di Moncalieri e la confluenza Pellice. La fascia fluviale in tale tratto rappresenta una grave e generalizzata situazione di dissesto, che richiede non soltanto la progressiva rimozione delle cause di perturbazione ambientale, ma anche interventi di recupero e di gestione attiva atti a ripristinare migliori equilibri idraulici ecologici e paesistici e condizioni di maggior stabilità e naturalità.

I principali problemi che caratterizzano tale ambito, oltre a quelli di potenziale rischio idraulico, riguardano:

- a) l'accentuazione dei rischi d'inquinamento delle falde profonde connessi alle escavazioni in profondità, soprattutto per quanto

riguarda le cave dismesse, ed in rapporto alle opere di presa degli acquedotti;

- b) il degrado ambientale e paesaggistico, le barriere e le penalizzazioni per l'accessibilità e la fruizione della fascia fluviale determinati soprattutto dalla moltiplicazione degli impianti estrattivi;
- c) gli ostacoli alla navigabilità determinati dagli impianti idroelettrici;
- d) le pressioni per l'ulteriore sfruttamento delle risorse estrattive.

In relazione a tali problemi, gli indirizzi da seguire (oltre a quelli già indicati al par. 4.1.1.) concernono essenzialmente:

a) il recupero ambientale e la sicurezza idraulica dell'intero sistema di cave (attive e dismesse) col risanamento dei laghi di cava inquinanti o degradati in funzione di riqualificazione naturalistica, paesaggistica e fruitiva, sulla base delle indicazioni del Piano di regimazione delle acque e di sistemazione delle sponde e delle schede progettuali e dei relativi schemi grafici di cui all'art. 4.1.3.

b) il riordino e la ricostruzione dei sistemi di accessibilità e fruibilità del fiume e delle sponde, con la progressiva eliminazione degli ostacoli e delle barriere esistenti (compresi gli interventi correttivi sugli sbarramenti del corso fluviale) anche con convenzioni con le aziende faunistico-venatorie.

AM. Comprende il tratto metropolitano e più urbanizzato della fascia fluviale, da Moncalieri a Chivasso, oggetto anche del Progetto speciale Area Metropolitana, promosso dall'Autorità di Bacino del Po. Interessa i Comuni di Moncalieri, Torino, S. Mauro, Settimo, Brandizzo, Gassino, Chivasso. I principali problemi del tratto in esame derivano dalla notevole pressione urbana e concernono:

- a) l'inquinamento delle acque, anche in relazione ai necessari completamenti dell'impianto di depurazione Po-Sangone;
- b) il degrado della vegetazione ripariale, delle fasce spondali e delle aree libere latitanti, determinato da brutali alterazioni, eccessiva acclività, usi impropri;
- c) la discontinuità e le difficoltà nel sistema fruitivo, nei percorsi rivieraschi e nelle connessioni con i sistemi monumentali e con i sistemi del verde urbani (i centri storici di Moncalieri, Torino, S. Mauro, Chivasso; i parchi ed il verde della collina torinese) nonché nei percorsi nautici ad uso sportivo-ricreativo, più volte interrotti (ai ponti di Moncalieri, a parco Michelotti, alla traversa del Pascolo, a S. Mauro, a Chivasso);

d) le promiscuità ed i conflitti nell'uso delle acque e delle sponde, anche in relazione al traffico nautico motorizzato, pubblico e privato.

In relazione a tali problemi gli indirizzi e gli obiettivi da seguire, nel coordinamento con le previsioni urbanistiche delle amministrazioni locali, nel quadro delle strategie definite dal Progetto speciale dell'Autorità di Bacino, riguardano in particolare:

- a) la salvaguardia delle aree di maggior valore naturalistico;
- b) la riqualificazione delle fasce spondali, con la riprofilatura e la ricomposizione della vegetazione ripariale;
- c) il completamento e la qualificazione della rete fruitiva, anche con il

ripristino della continuità di navigabilità ricreativa.

- A2. Comprende la fascia tra Crescentino e Casale, caratterizzata da un sistema di risorse ambientali di pregio (sistema delle colline con le rocche a strapiombo, sistema delle grange di Lucedio e S. Genuario, Sacro Monte di Crea, Bosco della Partecipanza) e dall'insediamento di impianti a forte impatto ambientale (oltre all'esistente centrale nucleare E. Fermi presso Trino, la nuova centrale termoelettrica in costruzione, nell'ambito di apposita convenzione tra la Regione Piemonte e l'Enel). I Comuni interessati sono Crescentino, Fontanetto Po, Palazzolo, Trino, Morano sul Po, Camino, Gabiano, Pontestura, Coniolo e Casale. L'ambito di operatività dovrà estendersi ampiamente anche fuori della fascia fluviale, in relazione agli interventi da prevedersi per l'insediamento del nuovo impianto di produzione energetica.

I principali problemi che caratterizzano tale ambito riguardano:

- a) gli impatti ambientali e l'inserimento territoriale degli impianti esistenti e in costruzione compresi quelli legati alla cessazione delle attività dell'esistente centrale nucleare, alle sue possibilità di riconversione produttiva ed alle esigenze di bonifica dei siti e delle strutture dismesse;
- b) altri problemi di inquinamento e di degrado ambientale, determinati dalla presenza dell'ex raffineria Maura con depositi pericolosi, di semplificazione del paesaggio agrario e, localmente, problemi di compatibilità ambientale determinati dallo sviluppo della risicoltura;
- c) processi di degrado e di compromissione paesistica del versante collinare, con particolare riferimento alle alterazioni in corso lungo la panoramica di vetta e delle stesse fasce spondali, anche in relazione ad improprie opere di difesa.

Fatte salve le indicazioni già contenute nella convenzione stipulata tra Enel e Regione per l'impianto in costruzione, i principali indirizzi riguardano:

- a) l'integrazione del nuovo impianto nell'assetto territoriale, urbanistico ed ambientale locale, la riconversione e la bonifica della centrale nucleare esistente e dell'ex raffineria Maura in termini tali da escludere rischi ambientali e da migliorare l'accessibilità e la fruibilità della fascia fluviale;
- b) la realizzazione di circuiti turistico-ricreativi interessanti sia la pianura risicola che il versante collinare tali da favorire la valorizzazione integrata delle risorse naturali e culturali dell'ambito, col recupero delle preesistenze edilizie non più utilizzate a fini agricoli, per utilizzazioni turistiche, sociali e culturali, e con la valorizzazione delle principali connessioni esterne (Sacro Monte di Crea e Bosco della Partecipanza);
- c) la rinaturalizzazione e la ridemanializzazione di aree golenali degradate mediante:
 - rimozione di tratti di difesa di scarsa funzionalità e danneggiate;
 - ricostituzione di lanche e zone umide palustri nell'ambito dei paleoalvei, tali da ricreare un'incidenza delle acque lentiche sulla

- superficie golenale comparabile con situazioni preesistenti;
- ricostruzione della vegetazione palustre e delle fasce arboree lungo le sponde del paleoalveo;
- ricostruzione della vegetazione ripariale;
- d) il ripristino della continuità longitudinale del fiume finalizzato sia alla navigabilità ad uso turistico, sia alla risalita dell'ittiofauna;
- e) la razionalizzazione degli sviluppi agricoli, sia per quanto concerne le tecnologie produttive (con l'insediamento di stazioni sperimentali di agricoltura "biologica"), sia per quanto concerne la verifica delle espansioni delle aree risicole nei terreni inadatti a ridosso del fiume.

A3 Comprende la formazione, l'organizzazione e la gestione di un sistema di aree di grande interesse naturalistico, nel tratto tra Casale Monferrato ed il confine lombardo. I Comuni interessati sono: Casale, Frassineto, Valmacca, Ticineto, Bozzole, Valenza. L'ambito di operatività richiede convergenze operative con la fascia lombarda, direttamente coinvolta in molte delle azioni da effettuare.

I principali problemi che si presentano nell'ambito riguardano.

- a) il degrado paesaggistico e le alterazioni ecologiche (soprattutto per le zone umide latitanti) determinati da traverse, pennelli e difese spondali in cemento all'interno della fascia di divagazione, nonché dagli impianti estrattivi;
- b) la distruzione dei lembi residui di bosco planiziale e le modificazioni ambientali determinate dallo sviluppo della pioppicoltura in aree e con modalità colturali non appropriate;
- c) il degrado ambientale e le forme localizzate d'inquinamento determinati dagli insediamenti turistici abusivi, soprattutto con la progressiva adulterazione e moltiplicazione delle "baracche" da pesca;
- d) problemi specifici d'impatto ambientale connessi ad impianti speciali (discariche di Casale Monferrato, depuratori di Casale e Valenza, impianti estrattivi e di lavorazione inerti a Casale e Valenza);
- e) difficoltà d'accesso e di fruizione naturalistica dell'intero sistema di risorse, con rischi di sovraccarichi turistici nei punti più accessibili;
- f) ostacoli e difficoltà alla navigazione turistica da diporto (ponti di Casale e di Valenza).

In relazione a tali problemi, gli indirizzi da seguire concernono principalmente:

- a) l'estensione delle misure di tutela naturalistica, già in vigore per la Garzaia di Valenza, ad un ampio sistema di aree di grande interesse naturalistico snodato lungo l'intero ambito (compresa la foce del Sesia), con interventi di rinaturalizzazione delle parti alterate ed interventi di regolazione delle attività agroforestali volti ad un graduale recupero di naturalità;
- b) la riqualificazione architettonica ed ambientale del tratto urbano casalese;
- c) la demolizione e il riordino e la razionalizzazione degli insediamenti abusivi, per eliminare gli inquinamenti in atto, ridurre l'impatto visivo e ripristinare la percorribilità e la fruibilità delle

sponde;

d) interventi mirati per gli impianti speciali ad alto impatto, basati su preliminari valutazioni analitiche delle situazioni di criticità e degli impatti attesi;

e) la realizzazione di circuiti di fruizione, estesi ai versanti collinari ed appoggiati alla viabilità esistente (con particolare risalto per le strade d'argine) integrati da una rete di punti d'appoggio, parte dei quali basata sul recupero di strutture esistenti, parte sui nuovi poli turistico-ricettivi previsti dal Piano.

Le indicazioni del Piano ed in particolare quelle espresse nelle schede progettuali e nei relativi schemi grafici (1,2,3,4,5) devono trovare riscontro ed integrazione nell'intero ambito, anche in relazione al Piano di settore di cui all'art. 4.1.1. Per quanto riguarda i raccordi coi territori lombardi, il Piano dovrà servire di base per stabilire opportune intese tra le due Regioni che garantiscano omogeneità di tutela per aree omogenee, con particolare attenzione per le "sacche" lombarde inglobate in territorio piemontese e per le "isole amministrative" intercluse, e che aprano la possibilità di programmi di valorizzazione integrata dei rispettivi sistemi di risorse, con particolare attenzione ai sistemi delle garzaie ed ai circuiti fruitivi che le possono connettere.

Art. 4.1.3. Schede progettuali e schemi grafici

1. Gli indirizzi progettuali da seguire nella realizzazione degli interventi negli ambiti di maggior rilievo per il coordinamento degli interventi di recupero ambientale sono specificati nelle schede progettuali poste in calce alle presenti norme e negli schemi grafici illustrativi in scala 1/10.000. Gli schemi grafici sono allegati alle presenti norme a titolo esemplificativo delle Tavole di Piano.

Art. 4.2. Sistemi informativi e valutativi

1. Il Piano prevede che il processo d'attuazione sia assistito da controllo continuo delle condizioni ambientali nella fascia territoriale di competenza e degli effetti determinati dagli interventi attuati e proposti. A tale fine:
 - a) prevede la costituzione di sistemi informativi e di reti di monitoraggio atti a sorvegliare l'evoluzione delle condizioni ambientali;
 - b) prevede l'aggiornamento periodico delle valutazioni di stato e di qualità dell'ambiente, con riferimento alle zone di cui all'art. 2.3. delle presenti Norme;
 - c) individua gli interventi che, indipendentemente dalle determinazioni normative nazionali e regionali in materia di valutazione d'impatto ambientale, devono essere sottoposti a preventive verifiche di compatibilità.

2. Al fine di assicurare l'aggiornamento continuo delle informazioni relative alle condizioni ambientali e il controllo delle condizioni di carico e di criticità, il Piano prevede l'impianto di opportuni sistemi di monitoraggio facenti capo ad un'apposita banca dati, anche in connessione con le reti di controllo stabilite a livello di bacino. Per quanto attiene il monitoraggio delle risorse idriche, il Piano recepisce e prevede il completamento della rete di rilevamento già avviata con il progetto regionale Marius (Monitoraggio Ambientale Risorse idriche, Utenze, Scarichi).

Tali sistemi possono essere estesi anche fuori dell'ambito di operatività diretta e devono riguardare in particolare:

- a) le condizioni ambientali naturalistiche della fascia fluviale (caratteristiche idrometriche, freaticometriche, fisiche, chimiche e biologiche delle acque, ittiofauna, erpetofauna, ornitofauna e teriofauna), con particolare riguardo per i grandi laghi di cava abbandonati;
- b) le condizioni d'uso della fascia fluviale, con particolare riferimento alle aree ricreative a diversa utilizzazione;
- c) le condizioni d'uso della fascia fluviale, con particolare riferimento alle aree ricreative a diversa utilizzazione;
- d) le condizioni d'uso delle aree interessate da grandi insediamenti industriali.

La banca dati deve essere integrata nel sistema informativo territoriale ambientale (SITA) della Regione.

3. La Regione, d'intesa con l'Ente di gestione, procede periodicamente all'aggiornamento delle valutazioni di stato e di qualità dell'ambiente nella fascia fluviale, con riferimento alle procedure valutative adottate in sede di studi per il Piano e all'articolazione in zone di cui all'art. 2.3. La valutazione è operata considerando, per ogni zona:

- la qualità ambientale, in base alla rarità delle risorse o degli ecosistemi presenti, al ruolo più o meno strutturale da essi svolto, alla loro rinnovabilità;
- lo stato dell'ambiente, in base alla fragilità o vulnerabilità delle risorse o degli ecosistemi presenti ed al tipo ed all'intensità delle pressioni cui sono sottoposti.

La valutazione è operata distintamente sotto i diversi profili (naturalistico, agricolo, paesistico-percettivo, storico-culturale) e riassunta in giudizi complessivi di qualità e di criticità. Sono considerate particolarmente sensibili le zone che presentano alta qualità sotto tutti i profili, ovvero alta qualità sotto uno dei profili in condizioni di criticità. L'aggiornamento delle valutazioni può essere operato anche parzialmente quando si presenti la necessità di verificare la compatibilità di rilevanti interventi di pubblico interesse.

4. I progetti degli interventi espressamente indicati nella tabella di cui all'art. 2.8. e da questa assoggettati alle condizioni C2, C3, C4 o da altre prescrizioni delle presenti Norme devono essere corredati da uno studio di verifica di compatibilità ambientale (VCA). Lo studio di VCA deve contenere i seguenti elementi informativi e valutativi:

- a) la descrizione dell'ambiente interessato anche indirettamente dal progetto (risorse e componenti, condizioni e pressioni in atto, prima dell'attuazione e processi evolutivi);
- b) la descrizione del progetto (con particolare riguardo al consumo delle risorse ed alle emissioni previste) e delle alternative considerate, compresa quella di non realizzazione del progetto;
- c) l'identificazione e la valutazione degli impatti prevedibili sull'ambiente, nelle fasi di costruzione, di esercizio e di dismissione delle opere previste, e delle diverse alternative;
- d) la descrizione delle misure previste per eliminare o mitigare gli impatti previsti, per monitorare le condizioni ambientali.

Nella relazione, redatta e firmata da tecnici di comprovata esperienza, deve essere inoltre contenuta una esplicita valutazione della congruità dell'intervento di trasformazione proposto rispetto agli obiettivi del Piano e deve essere accompagnata da un riassunto in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.

Gli studi di VCA sono sottoposti alla valutazione delle Amministrazioni competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, previo parere dell'Ente di gestione. Gli studi di VCA integrano anche i progetti relativi agli interventi diversi da quelli già richiamati nel presente comma qualora sussistano fondati timori di rischio ambientale o di impatti meritevoli di attenzione.

TITOLO V: NORME FINALI

Art. 5.1 Norme finali

1. Le norme contenute nel presente Piano hanno carattere prescrittivo. Sono da considerarsi di indirizzo le norme nelle quali tale connotato è esplicitamente od implicitamente richiamato all'interno delle stesse.
2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Piano si applicano le sanzioni previste all'art. 69 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, per la parte urbanistica e le sanzioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 per la parte paesaggistica.

INDICE

1.	Norme generali	1
1.1	Norme generali di tutela.....	1
1.2	Efficacia e campo d'applicazione	1
1.3	Contenuti ed elaborati	1
1.4	Finalità ed obiettivi	2
1.5	Strategie ed opzioni di fondo	2
1.6	Categorie normative	3
2.	Norme per ambiti territoriali.....	6
2.1	Articolazione in fasce ed in zone	6
2.2	Fascia di pertinenza fluviale (FPF)	6
2.3	Classificazione delle zone	7
2.4	Zone N, di prevalente interesse naturalistico	8
2.5	Zone A, di prevalente interesse agricolo.....	10
2.6	Zone U, urbanizzate	14
2.7	Zone T, di trasformazione	16
2.8	Tabella riepilogativa degli usi, delle modalità e delle condizioni di intervento, per zone	15
3.	Norme per particolari categorie di risorse, d'opere e d'attività	21
3.1	Opere di sistemazione e difesa idraulica.....	21
3.2	Uso e qualità delle acque	22
3.3	Aree ed elementi di interesse naturalistico	23
3.4	Gestione forestale.....	24
3.5	Gestione faunistica.....	29
3.6	Aree ed attività agricole, aree verdi	30
3.7	Aree ed elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico	33
3.7.1	Centri e nuclei storici	35
3.7.2	Beni Culturali isolati e loro pertinenze	36
3.7.3	Siti di interesse archeologico	38
3.7.4	Aree ed elementi di specifico interesse paesaggistico ambientale.....	39
3.8	Strade, percorsi e circuiti d'accesso e di fruizione	40
3.9	Impianti, attrezzature turistiche, sportive e del tempo libero, strutture d'interesse dell'area protetta.....	47
3.10	Aree ed attività estrattive	48
3.11	Aree degradate ed insediamenti marginali, insediamenti arteriali.....	51
3.12	Infrastrutture, impianti ed attrezzature tecnologiche, impianti produttivi.....	53
4.	Norme di gestione.....	54
4.1	Strumenti attuativi.....	54
4.1.1	Piano di regimazione delle acque e di sistemazione	

	delle sponde.....	55
4.1.2	Ambiti d'integrazione operativa.....	57
4.1.3	Schede progettuali e schemi grafici	60
4.2	Sistemi informativi e valutativi.....	60
5.	Norme finali	63
5.1	Norme finali	63